

2^a TORNATA DEL 19 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Presentazione della relazione sull'autorizzazione richiesta per procedere contro due giornali. = Presentazione della situazione del tesoro negli anni 1866 e 1867. = Istanza del deputato Nicotera sull'ordine del giorno. = Deliberazione di un'inchiesta parlamentare sulle condizioni della Sardegna — Proposizioni e osservazioni dei deputati Pissavini, Fiastrì, Sineo, Serra Luigi, Asproni, Cadolini e Massari Giuseppe per la nomina della Commissione — Dichiarazioni del presidente e del deputato Cordova — La Camera delibera la nomina per ischede. = Svolgimento dello schema di legge del deputato Brunetti sulla riscossione del dazio sopra gli olii nelle piazze di deposito — È preso in considerazione. = Interpellanza del deputato Nicotera circa l'ingerenza di un ispettore demaniale nella vendita di beni nazionali nel compartimento di Catanzaro — Risposte dei ministri di grazia e giustizia, e delle finanze — Osservazioni del deputato Peruzzi — Repliche del deputato Nicotera — Istanza del deputato Crispi. = Presentazione di una convenzione con varie Potenze per la garanzia di un prestito da contrarsi dalla Commissione del Danubio. = Seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento del credito agrario — Emendamenti del deputato Nisco all'articolo 3, relativo all'emissione dei Buoni agrari — Opposizioni ad esso del relatore Cordova, e suoi emendamenti — Opposizioni all'articolo 3 del deputato Valerio — Considerazioni del deputato Vacchelli.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

ATTI DIVERSI — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DELLA SITUAZIONE DEL TESORO NEGLI ANNI 1866 E 1867.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, che indi è interrotto.)

PRESIDENTE. Il deputato Macchi è invitato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MACCHI, relatore. Presento la relazione della Commissione incaricata di esaminare la domanda fatta dal procuratore del Re onde procedere contro il *Giovine Friuli*, di Udine, e l'*Unità Italiana*, di Milano. (V. Stampato n° 196-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera la situazione del tesoro per gli esercizi finanziari del 1866 e 1867.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questa relazione, già stampata, che sarà distribuita ai signori deputati.

L'onorevole Nicotera ha la parola sull'ordine del giorno.

NICOTERA. La Camera ricorderà che la mia interpel-

lanza rimonta a circa un mese. Il ministro di grazia e giustizia ebbe l'amabilità di chiedermi d'essere informato privatamente della cosa. Ed allora si parlava di quattro o cinque giorni di tempo. Ora è passato un mese; e ieri l'altro lo stesso onorevole ministro di grazia e giustizia si dichiarò pronto a rispondere. Veggo ora la mia interpellanza messa in ultimo delle materie che sono all'ordine del giorno; pregherei la Camera di voler concedere che quest'interpellanza sia trattata subito dopo l'inchiesta sulla Sardegna, perchè diversamente sarebbe rimandata probabilmente alla ventura settimana. Ho speranza che la Camera accoglierà questa mia preghiera, anche perchè io l'assicuro che perderà poco tempo. Mi limiterò ad esporre il fatto, e, dopo le risposte che darà il signor ministro, a pochissime osservazioni. Trattandosi quindi d'una cosa, che in pochi minuti sarà sbrigata, prego la Camera di lasciarla trattare dopo la questione dell'inchiesta relativa alla Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Sono ben lungi dal volermi opporre a che l'interpellanza dell'onorevole Nicotera abbia luogo il più presto possibile, ma pregherei la Camera d'osservare che da quindici giorni è iscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento d'una mia proposta di legge. Quindi, sebbene io sia d'accordo coll'onorevole Nicotera riguardo alla sua interpellanza, lo pregherei di volerla

rimandare dopo lo svolgimento della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Che nella tornata d'oggi, se la Camera non si oppone, abbia luogo l'interpellanza dell'onorevole Nicotera, sta bene; ma non credo che egli intenda che questa debba avere la precedenza sullo svolgimento della proposta del deputato Brunetti. D'altronde, senza l'assentimento del proponente, non si potrebbe in tal modo invertire l'ordine del giorno.

NICOTERA. Non voglio togliere la precedenza ad alcuno; io faccio solo osservare che la mia domanda d'interpellanza risale ad un tempo anteriore alle altre.

Ad ogni modo prego la Camera di volere al più presto possibile lasciare discutere la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Prima di ripigliare la discussione sul disegno di legge relativo al credito agrario, il deputato Nicotera, se la Camera non farà opposizione, avrà facoltà di fare la sua interpellanza.

NICOTERA. Va benissimo.

DISCUSSIONE INTORNO ALLA PROPOSTA PER UN'INCHIESTA PARLAMENTARE SULLE CONDIZIONI DELLA SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta fatta dalla Commissione incaricata di riferire sopra la domanda d'inchiesta sulle condizioni morali ed economiche dell'isola di Sardegna. (V. *Stam-pato* n° 192.)

Le conclusioni della Commissione incaricata di esaminare questa proposta sono di ordinare un'inchiesta « sulle condizioni morali, finanziarie ed economiche della Sardegna, e specialmente sullo stato dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, delle arti, del commercio, delle strade, dei ponti; sugli effetti prodotti dallo assetto dei tributi, sulla esattezza dei catastri della proprietà fondiaria; sui provvedimenti opportuni; e sulla destinazione dei terreni adempribili. »

Nessuno chiedendo di parlare, non rimane altro che mettere a partito queste conclusioni.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Ora la Camera dee determinare di qual numero di deputati intende che questa Commissione sia composta.

PISSAVINI. Mi pare che ci sia già un'altra Commissione che dee recarsi in Sardegna, ed è quella per l'inchiesta sulla costruzione del carcere cellulare, e sulle gravi spese che sonosi consunte in detta costruzione, senza che fossero previste nella perizia annessa al progetto.

Nell'intendimento quindi di evitare una doppia spesa alle nostre già troppo esauste finanze, parmi che sia il caso di esaminare se non convenga affidare a quella prima Commissione l'onorevole mandato di dare esecuzione anche all'inchiesta testè votata.

Di questo si era di già tenuto parola in una delle precedenti adunanze, e sembra che la Camera avesse fatto buon viso a tale proposta.

Io non esito quindi a proporre perchè l'incarico dell'inchiesta sia affidato alla Commissione stessa che deve recarsi in Sardegna pel carcere cellulare, aggiungendovi ancora, qualora la Camera lo creda, altri due membri alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ma io supponeva che quella Commissione avesse ormai ultimato il suo rapporto, perchè fu nominata sin dal principio dell'anno.

PISSAVINI. Non è ancora andata in Sardegna.

PRESIDENTE. Io non so se veramente l'adempimento del suo mandato richieda che essa si rechi in quell'isola. La Presidenza lo ignora completamente.

MASSARI GIUSEPPE. Io vorrei far osservare alla Camera, che, fra il mandato affidato alla Commissione incaricata dell'inchiesta sul carcere cellulare di Sassari, ed il mandato che si affiderebbe, in seguito alla deliberazione testè presa, alla Commissione d'inchiesta, corre una differenza profonda. La Commissione a cui l'onorevole Pissavini faceva testè allusione ha un oggetto determinato per le sue indagini. Essa è incaricata di vedere se debbano farsi certe spese relativamente al carcere cellulare di Sassari. Ma la Commissione, che si ha da nominare in seguito alla deliberazione presa oggi dalla Camera, deve esaminare le condizioni dell'istruzione pubblica, le condizioni stradali, le condizioni dell'agricoltura... mio Dio! deve fare un'inchiesta la quale, secondo me, occuperà parecchi anni, se, come suppongo, e naturalmente ho tutto il diritto di supporre, la Commissione nominata dalla Camera vorrà prendere sul serio il suo mandato. Quindi mi pare che non ci possa essere nessuna relazione fra quella Commissione già nominata dagli uffici e quella che deve essere nominata in seguito alla deliberazione di quest'oggi.

Io quindi pregherei l'onorevole Pissavini, il quale col suo senno avrà già ravvisato la opportunità delle mie riflessioni, a desistere dalla sua proposta.

PISSAVINI. La mia proposta, come ebbi ad osservare, tendeva a risparmiare all'erario una non lieve spesa, dappoichè mi consta positivamente che la Commissione pel carcere cellulare è più che mai ferma nel proposito di recarsi in Sardegna per dare esecuzione al suo mandato.

Ma dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Massari, che sono al certo di qualche rilievo, io non ho difficoltà veruna di ritirarla, lasciando alla Camera di deliberare sul modo di venire alla nomina della Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Veramente il regolamento non istabilisce nulla in proposito; ma io debbo chiamare su ciò l'attenzione della Camera.

Mi pare sia opportuno che intervenga un voto della medesima quando una Commissione determina di ab-

bandonare la sede del Parlamento, perchè allontanandosi, quella Giunta rivestirebbe naturalmente tutti gli attributi della Camera stessa. La è questa una delle situazioni le più importanti in cui si trovi una Commissione. Per conseguenza mi pare che, prima di addivenire a siffatta deliberazione, sarebbe bene, sia per riguardo alla spesa, sia per l'altra considerazione che ho or ora riferita, che la Camera su questo emettesse il voto suo.

Dirò anzi che la Commissione, incaricata di compilare un progetto di un nuovo regolamento, intende di inserire nel medesimo alcune norme a questo riguardo. Mi valgo appunto di quest'occasione per cominciare a prevenire la Camera, onde i miei colleghi vogliano portare attenzione sopra la necessità di regolare alquanto il modo di fare le inchieste.

Dunque ora, se non c'è una proposta esplicita di affidare questa inchiesta alla stessa Commissione nominata pel carcere cellulare di Sassari, io propongo che si proceda alla nomina per ischede di quest'altra Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni economiche della Sardegna.

FIASTRI. Io farei una proposta. Appunto ricordando che fu nominata un'altra Commissione per un incarico consimile al presente, cioè per un'inchiesta sulle condizioni dell'isola di Sicilia, io propongo che, come allora, anche in questa circostanza la Commissione sia nominata dal presidente.

PRESIDENTE. Prima di tutto bisogna che sia determinato il numero.

FIASTRI. Io proporrei il numero di sette.

Voci. Cinque.

PRESIDENTE. Io debbo avvertire che si tratta di un'inchiesta la quale, giusta le conclusioni della Giunta che voi avete approvate, debbe estendere le sue indagini sopra una grande quantità di argomenti di pubblica utilità che sono tutti di grande importanza. Ciò posto non mi pare conveniente che la Commissione da eleggersi sia soltanto composta di cinque membri; imperocchè quando dovesse dividersi, oppure qualcuno dei commissari fosse impedito di prender parte ai lavori, si ridurrebbe ad un numero sì scarso che non potrebbe operare.

Mi pare quindi che dovrebbe essere composta di sette membri.

L'onorevole Sineo ha chiesta la parola.

SINEO. Era precisamente per fare eccitamento a che questa Commissione fosse composta di sette membri.

PRESIDENTE. Dunque, se non v'è opposizione, si riterrà accettata la proposta che questa Commissione debba essere composta di sette membri.

(È accettata.)

Nella tornata di domani si procederà alla votazione per ischede per la nomina di questa Giunta.

Molte voci. La nomini il presidente!

(Vari deputati domandano la parola.)

FIASTRI. Io domanderei che fosse messa ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Veramente io desidererei di essere esonerato da questo incarico: è una responsabilità alquanto delicata; se la Camera volesse assumerlo ella stessa, io ho il convincimento che essa potrebbe assai meglio soddisfare i desiderii della Maggioranza.

SINEO. La Maggioranza desidera evidentemente che la Commissione sia composta d'uomini i quali abbiano i maggiori lumi e la maggior buona volontà possibile nel fare quest'inchiesta.

Io capisco la delicatezza dell'onorevole nostro presidente, ma in questo momento il fare questa votazione per ischede ci farebbe perdere tempo; e poi, nella condizione attuale della Camera, credo che dobbiamo tutti desiderare che il presidente, per questa volta, voglia ancora darsi questa pena, ed assumersi questa responsabilità.

SERRA LUIGI. Io aderisco pienamente alla proposta fatta dall'onorevole nostro presidente, e mi unisco anche alle osservazioni fatte da varie parti della Camera, e segnatamente dal mio amico l'onorevole Sineo.

Per me, perfettamente consentaneo coll'onorevole presidente in quanto all'alta importanza che ormai deve avere questa Commissione d'inchiesta, sono d'avviso che la Commissione quale fu nominata per l'esame delle condizioni del carcere cellulare di Sassari, assai male possa corrispondere all'estensione del compito nuovo che ora la Camera intiera ha votato.

Io sono d'avviso che specialmente lo studio delle condizioni economiche dell'isola richieda uomini speciali. L'onorevole presidente, meglio d'ogni altro, e per l'esperienza acquistata nelle cose parlamentari e degli uomini che da molti anni fanno parte del Parlamento italiano, il presidente, dicevo, credo che meglio di ogni altro possa fare una scelta di uomini competenti nei vari rami sui quali deve versare l'inchiesta parlamentare.

Io insisto e prego, se una mia preghiera può avere un qualche valore sull'animo del presidente, lo prego di accettare l'incarico, sul quale mi pare che tutti consentiamo, di fare egli stesso questa nomina, assicurandolo che per parte mia e dei miei colleghi firmatari della proposta d'inchiesta nulla si avrà a ridire, certi che la scelta fatta dall'onorevole presidente non cadrà che sopra uomini i quali possano corrispondere all'aspettazione della Sardegna ed al concetto che la Camera si propone nell'approvare la nostra proposizione.

Se però la Camera consentisse, siccome io credo di altissima importanza per la Sardegna la condizione mineralogica in ispecial modo, io ardirei declinare il nome del nostro onorevole collega Sella, il quale, già esplorato da me e da altri miei amici, probabilmente non rifiuterà di far parte di questa Commissione. Aggiungerò anche un altro nome da tutti noi venerato,

quello dell'onorevole Cordova, relatore della Commissione. Declinandone i nomi intendo soltanto di accennare alla speciale loro competenza sovra alcuni dei più importanti oggetti dei quali la Commissione è chiamata ad occuparsi.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, veggo che è meglio che ella faccia addirittura la sua proposta alla Camera, ed essa deciderà. Io riconosco sempre più quanto sia arduo e delicato l'incarico di comporre questa Commissione in guisa che possa corrispondere all'aspettazione della Camera, ed in ispecie dei deputati della Sardegna, i quali sono particolarmente interessati per ciò che concerne la composizione di questa Giunta d'inchiesta parlamentare.

Io dichiaro dunque assolutamente di declinare questo incarico. (*Movimenti*)

Voci. No! no!

CADOLINI. Faccia l'ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Lo ripeto ancora; prego caldamente la Camera, almeno per questa volta, di volermi dispensare dal fare questa nomina. Io ho l'intima convinzione che sia più utile e conveniente che la Camera stessa elegga questa Commissione d'inchiesta. Io, in verità, so di non poter corrispondere all'aspettazione di tutti.

ASPRONI. Dal canto mio pregherei il presidente di servirsi della sua libera e piena facoltà nella scelta degli individui, e sia sicuro che, qualunque sia la sua decisione, sarà da noi applaudita. Scelga a suo libito nell'intera Camera e la sua scelta sarà da noi tutti approvata.

Io, che so quale parte egli ha preso in questa faccenda, gli faccio questa preghiera.

SERRA L. Dichiaro di ritirare le mie parole, e di aderire intieramente alla preghiera dell'onorevole Asproni, mio collega.

PRESIDENTE. Non è mica per questo che pregai la Camera di esonerarmi dall'incarico di nominar questa Giunta. È perchè son convinto che la Camera e soprattutto i deputati della Sardegna hanno ragione di pretendere che questa Commissione sia composta in modo che se ne possano attendere buoni risultamenti.

Dunque non vogliate, o signori, addossare tutta sopra di me una tale responsabilità. Io ho ferma opinione che con un voto della Camera si possa raggiungere l'intento assai meglio di quello che per avventura potrebbe farsi dal presidente. Non si tratta di una questione politica, per cui una maggioranza possa pronunziare in favore più di un nome che di un altro; certamente tutti andranno d'accordo per scegliere quegli uomini che possano lodevolmente disimpegnare l'incarico loro affidato, ed abbiano tutta la fiducia della Camera e particolarmente dei deputati della Sardegna.

ASPRONI. Io pregherei l'onorevole presidente di acconsentire almeno che tale nomina si faccia dall'ufficio della Presidenza: così tutta la prudenza e riservatezza

che vuole avere il presidente, e che in sostanza è lodevole, per sua parte sarà salvata.

PRESIDENTE. Dunque vi sono due proposte. Una è che questa Commissione sia nominata per ischede dalla Camera; l'altra che venga eletta dall'ufficio della Presidenza.

La prima proposta essendo la più larga, la porrò dapprima ai voti.

CORDOVA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORDOVA, relatore. Signori, io debbo riconoscere nella renitenza del nostro egregio presidente dei motivi solidissimi e ben forti.

L'onorevole Serra non se l'abbia per una censura che io voglia fare alla proposta sua, tanto più che essa tornava onorevole per me medesimo. Ma una scelta di nomi in questa Assemblea è resa assai difficile al presidente, che a ragione se ne schermisce, e vorrebbe schermirsene, dopo che l'onorevole Serra pronunziò alcuni nomi. Il presidente non potrebbe ora ommetterli senza fare atto di esclusione personale, non potendo supporre che gli fossero sfuggiti dopochè furono pronunziati. Egli per altra parte non potrebbe neppure includerli, perchè l'atto suo non sarebbe intieramente libero e spontaneo.

Così pure le persone stesse, che l'onorevole Serra ha creduto di proporre alla Presidenza, non potrebbero ritenersi come aventi ricevuto un mandato libero dal presidente, dopochè i loro nomi furono oggetto di una indicazione particolare fatta in seduta pubblica, e non accetterebbero.

PRESIDENTE. Mi preme di assicurare la Camera che l'indicazione di alcuni nomi alla scelta del presidente non è punto la causa per cui desidero di esimermi dalla nomina di questa Commissione. Tal cosa fu dal mio intendimento del tutto lontana.

Io non avrei creduto che si potesse avere un tal sospetto, sapendosi quanta stima ed amicizia io abbia per l'onorevole deputato Sella e per l'altra persona che mi venne pure proposta. Prima ancora che la Camera approvasse le conclusioni della Giunta, io aveva trasentito che la nomina della Commissione d'inchiesta potesse essere affidata al presidente. E già sin d'allora io aveva divisato di pregare la Camera di dispensarmene. Io ho considerato che tal missione è assai delicata, e che era perciò miglior partito che la Camera stessa addivenisse alla nomina di questa Commissione.

CADOLINI. Io debbo far riflettere che non conviene per molte ragioni il far la nomina per ischede, ma soprattutto perchè il mandato di appartenere ad una Commissione d'inchiesta di questa natura, non potendo essere tanto facilmente accettato dai deputati, darà luogo al rifiuto per parte di alcuno di essi; e, se se si dovrà per ischede rinnovarne la nomina, colla ri-

strettezza del tempo e colla difficoltà di trovarci in numero in cui siamo, andremo incontro ad una grave perdita di tempo prima che la Commissione sia definitivamente composta, e non riusciremo a costituirla con tutti quegli elementi omogenei che sono indispensabili in una Commissione che deve allontanarsi dalla capitale ed i cui membri devono convivere insieme per molto tempo. Bisogna considerare che forse la Commissione d'inchiesta non potrebbe immediatamente andare in Sardegna, o dovrebbe almeno deviare dal suo compito, o dovrebbe almeno dividere il suo lavoro, in quanto che ci avviciniamo ai mesi in cui nell'isola di Sardegna non si vive troppo bene, ai mesi in cui i forestieri partono dall'isola di Sardegna per cercare aria salubre nel continente.

Per tutte queste considerazioni io crederei molto opportuno che si lasciasse l'incarico all'ufficio di Presidenza...

Una voce a sinistra. Ma se non lo vuole!

CADOLINI... di nominare i membri che devono comporre questa Commissione, e di nominare gli altri deputati che debbono sostituirli nel caso che alcuni rifiutassero questo mandato.

Io credo che, sotto ogni rapporto, sarebbe ciò preferibile.

MASSARI G. Io voglio fare una breve osservazione intorno a ciò che ha detto l'onorevole Cadolini. Credo anzi che nel farla sono l'interprete del parere dei miei onorevoli colleghi che sono all'ufficio di Presidenza e con i quali ho potuto parlare or ora.

L'osservazione è questa, che le ragioni le quali sono state allegate dall'onorevole presidente, e che mi pare abbiano prodotto nella Camera molto effetto, per declinare l'incarico di nominare la Commissione d'inchiesta, con maggior forza militano contro la proposta fatta dall'onorevole Asproni ed appoggiata dall'onorevole Cadolini, soprattutto poi quando l'onorevole presidente ha rifiutato. Evidentemente le stesse ragioni di delicatezza e d'imparzialità, che io trovo giustissime, e che hanno determinato l'onorevole presidente a declinare l'incarico che la fiducia della Camera gli voleva affidare, le stesse ragioni militano con maggior forza, perchè l'ufficio presidenziale non possa assumersi l'incarico che la benevolenza degli onorevoli proponenti, benevolenza alla quale siamo molto grati, voleva ad esso affidare.

Quindi è che io credo che il miglior modo di uscire dalla difficoltà attuale sia di approvare senz'altro la proposta della Commissione, vale a dire di procedere alla nomina della Commissione d'inchiesta per mezzo delle schede.

Nè vale il dire che si correrebbe il rischio di dover fare diverse nomine, perchè evidentemente allorchando il presidente nominasse i commissari, allorchando il Seggio presidenziale li nominasse, ogni deputato poi sarebbe libero di dire: non posso, non voglio accettare.

Per conseguenza, la difficoltà sarebbe sempre la medesima.

Io quindi prego gli onorevoli miei colleghi a non prolungare inutilmente questa discussione, ed a voler approvare la proposta della Commissione, vale a dire di nominare i commissari dell'inchiesta per ischede.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta che la nomina della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dell'isola di Sardegna, sia fatta dalla Camera per ischede.

CIVININI. (*Della Commissione*) La Commissione dichiara che si astiene dal votare.

(Fatta prova e controprova, la Camera decide che la Commissione d'inchiesta sia nominata dalla Camera.)

PRESIDENTE. La nomina di questa Commissione sarà messa all'ordine del giorno nella tornata di domani.

SVOLGIMENTO DI UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO BRUNETTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Brunetti intorno alla riscossione del dazio-consumo sugli olii nelle piazze di deposito.

Il proponente ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

BRUNETTI. Signori, il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare, sebbene abbia proporzioni assai modeste ed uno scopo bene circoscritto, pure io credo, e ne ho profondo convincimento, che sarà per tornare di grande utilità al commercio generale degli olii del regno, al commercio cioè di questa preziosissima derrata, della quale, secondo notizie da me raccolte dal Ministero di agricoltura e commercio, l'Italia esporta all'estero in ogni anno trentamila quintali; e basterebbe questa considerazione per richiamare l'attenzione della Camera sul mio progetto di legge. E se questo progetto vi sembra tutto di iniziativa parlamentare perchè proposto da me, io debbo anche per debito di lealtà e di coscienza dichiarare anzitutto, che, presentando questo progetto, io non faceva che incarnare in tre brevi articoli uno scopo che l'onorevole ministro di finanze fin dal 5 marzo 1867 manifestava, allorchè esso con sua nota di quel giorno rispondeva ai richiami vivi e ripetuti che la Camera di commercio di Lecce faceva intorno alla questione della quale vengo ad intrattenervi.

La Camera di commercio di Lecce, o signori, che io per lunga esperienza conobbi sempre solerte nell'adempimento dei suoi doveri, in questa congiuntura merita lode speciale perchè si rese l'espressione dei bisogni vivi e reali del paese.

Il fatto è grave. La legge del 1864 sul dazio di consumo fu estesa al consumo degli olii dal regio decreto luogotenenziale del 1866, col quale si stabilisce come

principio fondamentale la riscossione del dazio sugli olii, ed il regolamento conseguente, esplicandone il concetto e circondando questo concetto di quelle garanzie che sono necessarie nell'attuazione della legge, rende ancora il fatto più grave. Perocchè in un piccolo paese, o signori, in una piccola città, dove per la scarsa popolazione si consuma una discretissima quantità d'olio, i produttori invece e i commercianti debbono all'introduzione pagare delle somme considerevoli, corrispondenti alla quantità considerevolissima d'olio che vi si introduce.

Per far presto e per dirvi chiaramente il mio concetto, reco un esempio, e mi perdonerò la Camera se adopero questo modo, solo per ragione di brevità.

Gallipoli è una gran piazza di deposito di olii, ma è una piccolissima città posta sul golfo Ionico, con una popolazione minore di 10 mila abitanti: tutti lo sanno: 10,000 abitanti potranno consumare in un anno poche centinaia di quintali di olio. Ebbene, in quella piazza dove non v'è alcun istituto industriale, nè opifici, o stabilimenti, nei quali l'olio entri come fattore di produzione, in quella piazza nelle annate ordinarie s'introducono circa 200 mila quintali di olio, nelle annate fertili ed ubertose da 400 a 500 mila quintali.

D'onde viene che, dovendosi pagare il dazio d'introduzione in ragione di 6 lire al quintale, secondo il *minimum* stabilito dalla tabella della legge, voi vedete che per poche migliaia di lire che il Governo dovrebbe riscuotere sulla effettiva consumazione, i produttori e i commercianti sono obbligati a pagare da 2 a 3 milioni di lire, capitale ingente che va a ristagnare nelle casse del Governo, o in quelle del comune, o rimane fruttifero solo nelle mani della compagnia del dazio-consumo.

Questo fatto che avviene in Gallipoli, avviene in tutte le altre piazze di deposito, salvo le diverse proporzioni; perocchè tutte le piazze di deposito di olii del regno che, per quelle notizie che ho potuto avere dal Ministero d'agricoltura e commercio, non sommano a più di venti, tutte queste piazze, come Sassari, Oristano, Cagliari, Bosa ed Alghero nella Sardegna; Bari, Molfetta, Monopoli, Taranto, Brindisi, Gallipoli e Lecce nelle Puglie, Gioia e Rossano nelle Calabrie, tutte queste piazze di deposito, ad eccezione di Venezia, di Livorno, di Genova, di Messina e di Catania, hanno meno di 40,000 abitanti, epperò subiscono questo inconveniente di pagare somme enormi all'introduzione degli olii, per piccole quantità che dentro vi si consumano; inconveniente grave non solo alle piccole piazze, ma anche alle grandi piazze di deposito, perchè naturalmente anche le grandi piazze, come Livorno, Messina, Catania e Genova, consumano discretissima quantità di olio rispetto alle grandi quantità che vi s'introducono.

Ma voi naturalmente mi direte: ma la legge non provvede essa colla dichiarazione del deposito? Mercè una dichiarazione di deposito, ciascun introduttore

non è esso esentato dal pagare il dazio? Ed io d'altra parte considerava: ma perchè i produttori e commercianti non si varrebbero di questo beneficio, se questo beneficio fosse evidente? I produttori e commercianti d'olio, i quali naturalmente vanno, direi così, sceverando dallo spinaio delle leggi quegli articoli che possano tornare a pro dei loro interessi, non credo che sarebbero così gretti, così negligenti, da non valersi di questo beneficio che loro accorda la legge, se questo beneficio realmente vi fosse.

Conchiudeva dunque che vi deve essere una ragione, e la ragione vi ha ed è profonda ragione. Secondo il concetto della legge, questa esenzione, mercè la dichiarazione di deposito, deve essere circondata da tutte quante le cautele per mantenere saldo il principio della riscossione all'introduzione della merce; onde il regolamento stabilì (e, secondo me, stabiliva benissimo) che, per ottenere questo beneficio, si dovesse fare una dichiarazione del nome del depositante, della qualità della merce che s'introduceva, e, di più, doveva, fatta una rivela all'ufficio daziario, ottenere licenza di deposito.

Inoltre i magazzini privati devono essere, in virtù del regolamento, non solo verificati, ma approvati dall'ufficio daziario. Il deponente deve dare cauzione. Di più l'ufficio daziario manda delle scorte perchè accompagnino il genere a quei magazzini, e le scorte devono essere presenti all'immissione. E finalmente, chiusi questi generi nei magazzini, una chiave rimane ai padroni dei magazzini, un'altra resta all'ufficio daziario: e sta detto nel regolamento che il padrone o proprietario del magazzino, e l'immittente sono proibiti di entrarvi senza la presenza di un agente dell'ufficio daziario. Talchè questo deposito, quale è concepito nella legge, e come benissimo fu esplicato nel regolamento, ha per obbiettivo di *chiudere ed immobilizzare* il genere fino a novella destinazione.

Ora, o signori, quale è lo scopo dei depositi d'olii nelle piazze di deposito del regno d'Italia? Io posso assicurare la Camera, non solo per informazioni, ma per esperienza propria, perchè nato in una provincia eminentemente olearia, e forse la più ferace d'olii che vi sia in Italia, il deposito d'olii ha uno scopo affatto contrario e ripugnante a quest'obbiettivo.

In che modo si fanno i depositi di olii? Tutti i proprietari d'olii non avendo in casa propria dei recipienti per mettere questi olii, od anche per misure igieniche, che sono più da lodare che da condannare, vanno a depositare il genere presso de' pubblici negozianti. I magazzini sono pubblici in un senso, ma privati nel senso della legge. I negozianti rilasciano un *ricevo*, e questo *ricevo*, che si chiama *polizza* nelle provincie meridionali, ha un effetto commerciale, ha l'effetto di un biglietto al portatore. Questo biglietto gira nel commercio, si può vendere sul mercato, può entrare in tutte le contrattazioni, entra come cauzione nella nuova

rivendita del frutto o dell'olio, e spesso interviene tra noi nelle provincie meridionali, e credo, anche nelle settentrionali, che questo biglietto sia dato come prezzo anche nelle vendite ordinarie, perchè, l'olio, quando si è convenuto il giorno della liquidazione e delle mercuriali del luogo, ha tutto il valore del valore metallico.

Il possessore di questo biglietto ha il diritto di vendere l'olio ad un altro, e qualunque ha il diritto di riprenderselo dai negozianti presso cui è depositato; talvolta avviene che non si riprende tutto, ma una sola porzione, altri lo riprende per il piccolo commercio, altri lo riprende per proprio uso, altri lo riprende per l'esportazione. Insomma, l'olio depositato presso i negozianti nelle piazze secondo la pratica attuale, secondo inveterate consuetudini, che non si possono cancellare, e che sono, credo, dei veri bisogni del paese, il deposito oleario, dico, è un deposito libero a disposizione dei depositanti. Ora, come si può conciliare il deposito libero a disposizione dei depositanti, quale è attuato, e come si pratica nel commercio, col deposito che chiude ed immobilizza il genere, secondo il concetto della legge e secondo la lettera del regolamento? È evidente che i commercianti ed i produttori dell'olio non possono mai valersi di questo beneficio; della dichiarazione di deposito.

So ancora che per legge vi ha un altro beneficio, precisamente la legge del 1864 concedeva alle uve, ai mosti ed ai vini, e il posteriore decreto del 1866 accordava alle olive ed all'olio un beneficio speciale, che non è concesso ad altri generi, cioè, la restituzione, nella riesportazione dal comune chiuso, del dazio anticipatamente pagato. Questo beneficio è molto più grave dell'altro, mercè la dichiarazione di deposito. Questo è naturale ed evidente, perchè, se tutti gl'inconvenienti consistono nel dover anticipare somme considerevoli, che talvolta ascendono a milioni di lire che si debbono pagare al Governo o a chiunque lo rappresenti per gli appalti o per gli abbonamenti, questi inconvenienti rimangono, ancora che si ammetta il beneficio della restituzione, perchè il beneficio della restituzione suppone il pagamento anticipato. Di più, siccome il regolamento per l'esecuzione di questa legge dichiara che i generi introdotti non si possono lasciare in deposito più d'un anno, da ciò viene un inconveniente più grave, perchè, come tutti sappiamo, gli olii non si depongono solamente per un anno. Si fanno depositi di olio per quattro, cinque, dieci anni. So di certe quantità d'olio che si lasciarono in deposito per venti anni. I proprietari che non hanno immediato bisogno di danaro lasciano i loro olii nei magazzini dei negozianti per venderli quando loro meglio torni conto.

E neppure mi rimuove dal mio concetto l'obbiezione che riflette l'abbonamento. So che molti comuni si sono abbonati: ma per questo sono forse evitati gl'inconvenienti? Niente affatto, perchè i comuni, avendo il diritto di valersi delle facoltà concesse dalla

legge allo Stato, e trovando la via molto facile, molto comoda, molto spedita, riscuotono i dazi all'introduzione, non ostante l'abbonamento fatto col Governo e colle compagnie, come lo riscuoterebbe il Governo stesso od una compagnia. Anzi l'inconveniente è peggiore, perchè il dazio si paga due o tre volte. L'olio, a mo' d'esempio, che si porta a Gioia di Calabria paga il dazio d'introduzione, poi viene portato a Rossano, suo sfogo naturale di deposito, dove paga di nuovo. Da Rossano lo portano a Taranto, dove paga la terza volta. Se da Taranto si manda a Brindisi, paga un'altra volta. Quest'inconveniente ho veduto e toccato con mano, non lo deduco, *a priori*, dalla redazione della legge. Su questi inconvenienti ha fatto un rapporto minutissimo la Camera di commercio di Lecce. Per evitarli io proponevo che avessero a cessare d'aver vigore i modi di riscossione usati per l'olio nelle grandi piazze di deposito, che sono quelle dove si verificano questi grandi inconvenienti. Ma d'altra parte non era io, e come cittadino e come deputato, non era io meno preoccupato che fosse eseguita la legge di quello che lo sia il Governo. E dico sinceramente che mi sarei guardato di proporre qualunque progetto che potesse stornare l'esecuzione della legge, che potesse neutralizzare in qualunque modo la riscossione del dazio sulla effettiva consumazione degli olii.

Ma è egli poi tanto difficile stabilire in venti comuni d'Italia, poichè lo ripeto non sono che venti tutte queste piazze di deposito, stabilire, dico, la quantità di olio che vi si consuma? Ma il Governo ha i registri delle consumazioni precedenti, esso può sentire il parere dei comuni, può sentire l'opinione delle Camere di commercio locali, può tener presenti le osservazioni che naturalmente farebbero le direzioni delle gabelle rispettive, e poi lo stato delle popolazioni, e finalmente la statistica, dove ce ne fosse, degli stabilimenti industriali di cotesti comuni, i quali per avventura consumino dell'olio come fattore delle loro produzioni.

Ora, quando si hanno tutti questi dati in venti comuni d'Italia, è cosa ben facile stabilire approssimativamente, per ogni anno, un dazio sull'effettiva consumazione degli olii, liberando affatto i comuni stessi dal dazio sull'introduzione. Ed io anzi nel secondo articolo credo di essere stato molto generoso lasciando tutto al criterio del ministro delle finanze, per stabilire ogni anno il valore del dazio di consumazione locale in questi venti comuni, sentito il parere dei comuni stessi, sentite le Camere di commercio, e le direzioni delle gabelle.

Certamente che, se si fosse trattato di tutti i comuni d'Italia, oh! io mi sarei peritato a dare al ministro una così ampia facoltà, non già per timore che ne abusasse, ma per la facilità che venga indotto in errore. Ma quando si tratta solo di 20 comuni, la massima parte dei quali è di una popolazione inferiore ai

40 mila abitanti, quando si tratta di emancipare tutto l'olio del regno dai vincoli che ne impediscono il commercio, quando si tratta di agevolare questo commercio nell'interesse stesso dell'Italia, la quale ne esporta ogni anno all'estero per 300 mila quintali, io credo che il Ministero sarebbe il primo ad essere equo ed indulgente proponendo ogni anno una quantità di dazio approssimativamente calcolato secondo i dati che gli verrebbero forniti dagli stessi comuni.

Propongo ancora nel terzo articolo che il mio progetto di legge non abbia ad aver effetto che dal 1° settembre, perchè naturalmente fino a settembre non c'è nessuna necessità; ma dal 1° settembre cominciano le grandi immissioni di olii nelle piazze di deposito.

Io, signori, non temo una difficoltà che si potrebbe elevare, che, cioè, la idea di dare questo beneficio eccezionale alle piazze di deposito di olii sarebbe da estendersi anche alle piazze di deposito dei vini, delle gazose, della birra e delle altre derrate le quali sono contemplate nella legge.

Questa difficoltà mi pare che non possa aver luogo, perchè anzitutto non so se di queste derrate vi siano delle piazze di deposito al modo stesso che vi sono le piazze di deposito di olii; inoltre i vini, le gazose, la birra, essendo materie da sè soggette facilmente a deterioramento, e non importandosi in una piazza se non con una destinazione determinata, con uno scopo fisso, egli è facile per i vini, per le gazose e per la birra di valersi di quel beneficio di dichiarazione di deposito e di quel beneficio di restituzione, di cui non possono valersi i produttori di olii.

Io non ho altro da aggiungere: credo di aver chiaramente esposto il mio pensiero. Ho proposto quei mezzi che, secondo la pochezza del mio ingegno, ho creduto più convenienti; ma ai mezzi non tengo, per quanto tenga fortemente allo scopo. Quando gli uffici e la Commissione sapessero investigare dei mezzi che meglio corrispondessero allo scopo, anzichè esserne dolente, io sarei ben lieto che i miei colleghi concorressero con me ad emancipare un genere, che è di tanto momento nel commercio del regno.

E siccome da principio diceva che io non presento un progetto di legge tutto di mia iniziativa, di iniziativa parlamentare, ho l'onore di leggere le parole che l'onorevole ministro delle finanze, rispondendo alla Camera di Lecce, diceva nel 5 marzo 1866:

« Senza disconoscere il peso delle addotte ragioni, il prefato ministro delle finanze ha dichiarato con nota 5 corrente, n° 12,056, che la surriferita rimostranza non può, per ora, essere assecondata, avvegnachè si richiederebbe a tal fine una espressa e speciale disposizione di legge. »

Ed il Ministero aveva ragione, perchè qui la questione non è relativa al regolamento; sarebbe inutile mutare il regolamento, finchè esiste il principio della riscossione del dazio all'introduzione; una volta am-

messo questo principio, gli articoli del regolamento derivano logicamente e necessariamente da quel principio, talchè molto bene diceva il ministro che era necessaria un'espressa disposizione di legge.

Io non ho fatto adunque che secondare questo giusto desiderio che espone l'onorevole ministro delle finanze; ed io credo che non solo la Camera vorrà essere benevolente di prendere in considerazione il mio progetto di legge, ma spero ancora che il ministro saprà essere conseguente alle sue stesse dichiarazioni.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io, per mia parte, non ho nulla da opporre a che la proposta dell'onorevole Brunetti sia presa in considerazione.

Peraltro mi riservo a fare quelle osservazioni che stimerò opportune nell'interesse delle finanze, allorchè questo disegno di legge verrà in discussione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola dopo lo svolgimento fatto dall'onorevole Brunetti della sua proposta, dopo la dichiarazione del ministro, che non ha alcuna difficoltà a che la Camera la prenda in considerazione, io metterò a partito la presa in considerazione di questo disegno di legge.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO NICOTERA.

PRESIDENTE. Ora do la parola all'onorevole Nicotera per la sua interpellanza al Ministero riguardo all'ingerenza di un ispettore demaniale nella vendita de' beni ecclesiastici in Catanzaro.

NICOTERA. A prevenire qualsiasi non benevola interpretazione, mi è necessario stabilire dei fatti e delle cifre.

Il fatto che mi è necessario pria di tutto di stabilire è, che le terre, per le quali concorrevano il primo ispettore del demanio della direzione compartimentale di Catanzaro, non rimasero aggiudicate a lui, ma ad un altro concorrente. Il valore assegnato a queste terre era di 43 mila lire, e per effetto della concorrenza di certi dati individui fu portato a 113 mila lire, talchè, cosa nuova in quella provincia, lo Stato, per effetto di questa concorrenza, guadagnava 70 mila lire su 40. Stabiliti questi dati passo quanto più brevemente possibile, per esser fedele alla mia promessa, allo svolgimento dell'interpellanza, e mi terrò strettamente nel fatto.

Dirò pure che se io ho mosso interpellanza al ministro di grazia e giustizia è stato perchè mi parve che l'intervento di quell'ispettore potesse costituire un fatto pel quale l'autorità della legge e l'autorità del Governo non fossero abbastanza tutelate; ma più specialmente io mi rivolgo al ministro delle finanze, sembrandomi che gli interessi dello Stato non fossero abbastanza tutelati da certe ingerenze degli impiegati.

Il giorno 5 del mese di maggio si esponevano in vendita alcuni beni appartenenti all'episcopato di Nicastro. Erano due fondi di non rilevante estensione, come la Camera potrà facilmente conoscere dal valore dell'estimo. Qui devo fare una piccola parentesi. Nel momento che stava per incominciarsi l'operazione, il vescovo di Nicastro intimò un atto alla direzione, col quale chiedeva come luogo di diporto quei fondi, ch'erano delle vigne e del terreno senza nessun castello, o grande fabbricato, come vuole la legge. La Commissione composta del prefetto, del direttore del demanio, di un membro del Consiglio provinciale e del procuratore regio, sulla domanda del vescovo, constatato il fatto, i primi tre respingono la domanda del vescovo, per questi due semplicissimi motivi: primo, perchè quelle terre non potevano essere dichiarate luogo di diporto; secondo, perchè la domanda del vescovo arrivava troppo tardi. Il procuratore regio, in opposizione al parere dei tre membri, dichiara che il vescovo aveva pienamente ragione.

Ritorno al fatto.

Si apre la subasta e si presenta il primo ispettore (badi la Camera che il primo ispettore è colui il quale supplisce il direttore, tanto nelle Commissioni, quando debbono stabilirsi certi dati per poi mettere in vendita i fondi, quanto nella stessa Commissione che presenzia alla vendita), si presenta, dico, il primo ispettore del demanio con una ricevuta rilasciata dalla tesoreria di Catanzaro di 5000 lire per concorrere all'acquisto di queste due tanto avite terre.

Ma, siccome si avvide ben presto che l'affare si faceva serio, poichè fondi valutati 23,000 lire uno, e 20,000 l'altro, in un momento arrivano a 53,000 ed a 60,000, il povero uomo mortificato se ne stette in silenzio.

Questo fatto pare a me abbastanza grave per chiedere al ministro di grazia e giustizia la ragione per la quale le autorità giudiziarie di Catanzaro non hanno creduto di far nulla quando il fatto si rese di pubblica ragione; ed al ministro di finanze quale è la risoluzione ch'egli intende prendere verso questo impiegato che apertamente, senza nessun dubbio, prendeva ingerenza alla vendita dei beni.

Aspetterò che tanto l'uno quanto l'altro degli onorevoli ministri rispondano per prendere nuovamente la parola.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Darò brevemente le spiegazioni, che l'onorevole deputato Nicotera mi domanda, sul fatto di cui la Camera ha sentita la narrazione.

Innanzi tutto debbo dichiarare che per questo fatto non vi fu alcuna denuncia, non vi fu alcuna querela all'autorità giudiziaria. Ciò non ostante, poichè un giornale di Catanzaro ne parlò, il pubblico Ministero credette opportuno di prendere conto della cosa per

vedere se veramente ci fosse un reato, sul quale aprire un'istruzione per colpire i colpevoli. Ma ebbe a conoscere che, sino dal 24 marzo, il ministro delle finanze aveva mandato una nota ministeriale al direttore compartimentale di Catanzaro affinchè taluni fondi posti nel territorio di San Biase (circondario di Nicastro), che dapprima erasi stabilito di vendere partitamente, fossero possibilmente venduti non più che in due lotti e fosse promossa analoga deliberazione della Commissione provinciale di sorveglianza. Questa infatti, tenuto conto che ci erano famiglie agiate in guisa da potere benissimo concorrere in questa vendita fatta in due soli lotti, avisò nel senso stesso manifestato dal Ministero delle finanze e, rivocando una precedente deliberazione, opinò che gl'incanti non avessero luogo nelle sedi delle sotto-prefetture. In conseguenza furono stabiliti due lotti, uno formato dal fondo Spartivento e l'altro dal fondo San Sidero. Pel fondo Spartivento si sapeva che vi erano molti concorrenti, per l'altro fondo sapevasi solo che vi era una società composta di tre individui, i quali avrebbero concorso.

È bene che sappia la Camera che la stima di questo fondo, secondo era riportato nei capitoli di vendita, era molto al disotto del suo valore reale, dappoichè l'imponibile catastale era al disotto non solo del valore reale, ma anche del vero valore locativo.

Siccome il vescovo di Nicastro l'aveva dato in fitto a taluni suoi famigliari, aveva loro usate le maggiori agevolezze, convenendo un fitto molto minore di quello che avrebbe potuto richiedere.

Era dunque notorio che i fondi valevano molto di più di quello che appariva. Pure che cosa accadde? Accadde che, dei tre soci i quali volevano concorrere per questo fondo detto *di San Sidero*, due non vollero più concorrere, e la società si scioglieva. Uno solo si presentò alla direzione del demanio, dichiarò che egli aveva volontà di concorrere, però volle che non si manifestasse il suo nome fino alla chiusura degl'incanti, e domandò se vi fosse alcuno che avesse voluto presentarsi in sua vece. L'ispettore Brunenghi si offrì di licitare per quest'individuo, e così fu fatto un deposito di 5000 lire in cinque biglietti da 1000 lire ciascuno, in testa del Brunenghi.

Questo avvenne il giorno precedente a quello della licitazione, nel quale poi il fondo Spartivento, riportato per lire 23,902 62, fu aggiudicato al signor Majone per lire 53,000. Pel fondo San Sidero, riportato per lire 21,000, il signor Volta, altro concorrente, aumentò il prezzo di slancio a lire 26,000, e l'onorevole deputato Nicotera l'aumentò a lire 40,000. Allora il signor Volta elevò l'offerta a 60,000 lire e così rimase aggiudicatario.

Il Brunenghi adunque, bisogna che la Camera lo noti, nè nella prima, nè nella seconda licitazione propose alcun prezzo, non profferì alcuna parola: tutta la

sua parte si circoscrisse in questo, di aver fatto un deposito di 5000 lire presso la Banca Nazionale che trovasi in Catanzaro.

Ritenuto questo fatto, io ho domandato a me stesso se era il caso che il pubblico Ministero dovesse procedere contro il nominato ispettore demaniale, se questi fosse incorso nella violazione dell'articolo 241 del Codice penale.

L'articolo 241 del Codice penale si esprime in questi termini: mi permetta la Camera ch'io ne dia lettura:

« Ogni ufficiale pubblico od agente del Governo che, od apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persone, prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti delle pubbliche amministrazioni, dei quali egli ha o abbia avuto al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati la direzione o la sorveglianza in tutto o in parte, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, estensibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cento a tremila. »

Dunque perchè un agente demaniale, perchè un impiegato qualunque possa essere colpito dall'articolo 241 vi abbisognano due estremi: 1° che egli prenda un interesse nelle aggiudicazioni e negli appalti; 2° che egli sia un pubblico ufficiale, il quale, al tempo in cui le aggiudicazioni e gli appalti abbiano cominciamento o esecuzione, sia delegato per la sorveglianza e per la vigilanza di queste aggiudicazioni.

Ora, mi permetta la Camera di affermare recisamente che nè l'uno nè l'altro estremo concorrevano contro l'agente demaniale di cui si tratta.

Non concorrevano il secondo estremo, poichè il signor Brunenghi non era ispettore del circolo di Nicastro dove erano situati i beni che si mettevano in vendita, ma era ispettore del circolo di Catanzaro e di Cotrone. Ma questo è poco, perocchè manca eziandio l'altro estremo richiesto dalla legge, cioè l'interesse privato che egli abbia preso in quella vendita.

Il deposito fatto che cosa costituisce? Con esso tutto al più fu manifestata l'intenzione di prendere un interesse; ma cotesto interesse fu veramente preso? Prego la Camera di osservare che tutta la giurisprudenza francese e italiana concorda in questo concetto, cioè che per l'applicazione del citato articolo occorre che siasi effettivamente preso un interesse, che l'aggiudicazione abbia avuto luogo a vantaggio del pubblico funzionario.

Poscia viene una seconda questione, cioè: se l'aggiudicazione abbia avuto luogo con frode, ed allora la pena secondo l'articolo 243 è giustamente molto più grave.

Io non so se l'onorevole Nicotera, e non gli fo torto perchè naturalmente egli non è legale, abbia dato uno sguardo al Carnot, al Faustin Hélie ed altri scrittori, ma è certo che questa teoria è unanimemente ricono-

sciuta ed accettata, ed anzi l'Hélie Faustin va molto più innanzi.

Diffatti, crede l'onorevole Nicotera che se io domani andassi a comperare un *revolver*, e dichiarassi che l'ho comperato per uccidere un Tizio, crede egli che sia punibile l'atto di aver comperato un *revolver*, e di aver dichiarato la volontà di commettere un omicidio, quando quest'atto e questa volontà così manifestata non fossero stati seguiti da alcun altro atto di esecuzione? L'onorevole Nicotera è troppo liberale per essere di una opinione affermativa.

Non c'è dubbio che vi hanno degli atti precedenti ad un reato che possano anche esser puniti; ma bisogna fare una distinzione fra gli atti preparatorii e gli atti di esecuzione. Quando trattasi di atti esclusivamente preparatorii, come era quello di cui discorriamo, non è possibile parlar di reato. Accumulate armi sopra armi quante ne volete, nessuno potrà accusarvi di un tentativo d'omicidio. Potete essere punito per altre ragioni, ma non perchè con quell'atto preparatorio intendevate uccidere un uomo.

Ma io voglio andare ancora avanti, io voglio essere generoso, io voglio ritenere che quel tale deposito non fosse un atto esclusivamente preparatorio; ma un atto di esecuzione, una specie di tentativo per commettere, diciamo così, una prevaricazione. Ma anche così guardata la cosa, l'ispettore Brunenghi non dovea di nulla rispondere alla giustizia.

Quando ad un tentativo di un reato, che non è per sè medesimo punito dalla legge, si rinuncia, non per ostacoli da altri frapposti, o per avventura incontrati, ma liberamente, volontariamente (poichè nessuno ha impedito il Brunenghi di concorrere all'incanto) allora è vano parlare dell'articolo 241 e della sua applicazione.

Io non voglio andar più per le lunghe, perocchè non vorrei entrare nella discussione teorica del tentativo, e chieggo scusa alla Camera di averne dovuto pur dire qualche cosa, per rammentare anco una volta alla medesima che l'agente demaniale Brunenghi non era punto delegato ad invigilare la vendita dei beni che erano stati messi in licitazione, essendo egli ispettore del circolo di Catanzaro e di Cotrone.

Per la qual cosa, io debbo piuttosto far plauso all'operato o, per dir meglio, al non operato del procuratore regio, quando, avendo conosciuto questo fatto, non ha creduto ordinare alcuna istruzione giudiziaria.

Lascio poi all'onorevole mio collega, il ministro delle finanze, di guardare la questione sotto un altro aspetto, ossia se, per avventura, il Brunenghi, non che agire nell'interesse privato, abbia avanzato quel deposito nell'interesse del pubblico erario; e mi limito solamente a dichiarare che è giurisprudenza riconosciuta in Italia ed altrove che, quando si possa dimostrare (e lo dico in termini generali, e solo perchè l'onorevole Nicotera metta in sull'avviso il ministro delle fi-

nanze per l'avvenire), quando, dico, sia sicuro che ad un ispettore del demanio, come a qualunque altro impiegato, non per interesse privato, ma per evitare un danno allo Stato, sia mai accaduto questo caso, bisogna ritenere che, anzichè essere in colpa il funzionario pubblico, ha esercitato un suo diritto, ha adempiuto ad un suo dovere.

Io ho voluto dire questo all'onorevole Nicotera, il quale si preoccupava, siccome diceva, del danno che avrebbe potuto in avvenire derivare alle nostre finanze ove si accettasse la teoria da me esposta, però senza fare la benchè menoma allusione al caso di cui noi trattiamo.

Dirò da ultimo che io ho discusso la questione nella peggiore ipotesi, ossia togliendo di mezzo la circostanza che il Brunenghi abbia adempito ad un mandato ricevuto, ed eseguito quel deposito nell'interesse di un terzo, il quale poi avrebbe, a tempo opportuno, manifestato il suo nome.

Non so se avrò persuaso l'onorevole Nicotera, ma spero di aver persuaso la Camera che il procuratore del Re del tribunale civile e correzionale di Catanzaro in questa circostanza siasi ben condotto, ed abbia interpretato l'articolo 241 del Codice penale nel suo vero senso.

CAMBRAÏ-DIGNY, *ministro per le finanze*. Le informazioni particolari che sono venute al Ministero sopra il fatto accennato dall'onorevole Nicotera, porterebbero a dare un carattere alla cosa tutt'altro che colposo, ma leggermente diverso da quello che ha accennato nelle ultime parole l'onorevole guardasigilli; imperocchè l'ispettore Brunenghi, il quale, come egli ha benissimo affermato, non aveva sotto la sua amministrazione, nè sotto la sua sorveglianza i fondi che erano in vendita, si trovò impegnato a fare il deposito per terza persona da nominarsi...

NICOTERA. Domando la parola.

CAMBRAÏ-DIGNY, *ministro per le finanze*... perchè i concorrenti a quest'incanto parve che fossero ridotti a pochissimo numero; il che faceva temere all'amministrazione che l'incanto si risolvesse in una vendita a poco più della stima, cosa che sarebbe riuscita a grave danno e iattura delle finanze.

Sembra dunque che l'essersi presentata una terza persona da nominarsi, con deposito fatto da codesto ispettore, decidesse un certo movimento nell'asta, il quale raggiunse la cifra citata dall'onorevole Nicotera.

L'onorevole Nicotera mi domandava quale provvedimento io avrei preso, affinchè simili casi non si ripetessero. Certamente, ove si trattasse di un ispettore che si fosse intromesso in un'asta pubblica per diminuirne i risultati a pro della finanza, l'onorevole Nicotera e la Camera possono stare sicuri che esso verrebbe da me severamente punito; ma coi risultati che l'onorevole Nicotera adduce davanti alla Camera, con un aumento di 70,000 lire sopra 40,000 di stima, io

non so vedere quale specie di biasimo io dovrei infliggere a questo impiegato; il quale d'altronde, e ciò risulta dagli atti, non solo fece il deposito apertamente e senza nessun sotterfugio, senza nessuna intenzione di nascondersi, ma per farlo ottenne l'autorizzazione dei suoi superiori immediati.

La condotta adunque dell'ispettore Brunenghi apparisce a me, lo dico francamente, scevra affatto da qualunque cagione di biasimo, e la Camera, a parer mio, troverà naturale che io non sia disposto a secondare il richiamo dell'onorevole Nicotera a punirlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Per verità, dopo la discussione di ieri, nella quale da tutti i lati della Camera si è protestato contro certi atti degli agenti del Governo, che tolgono autorità al Governo stesso, io non mi aspettava che oggi il ministro di grazia e giustizia per primo venisse a stabilire certe teorie, ed il ministro delle finanze dopo in certo modo le confermasse.

Ma il ministro delle finanze dice: vi è stato un aumento di 70 mila lire; io, in luogo di biasimare quest'ispettore, non avrei che a lodarlo; ed io completo la frase con questo: non avete che a dargli una decorazione del nuovo ordine. Ma quando, o signori, riduciamo la questione a cifre, ove ritroveremo più la morale? Se voi ammettete che per un aumento di 70 mila lire un impiegato possa commettere un'azione illegale (e lo dimostrerò) e poco morale; giacchè per verità sarebbe poco morale che un impiegato, per fare gli interessi del Governo, venisse egli a prendere parte ad una subasta, ad una vendita; in altri termini, l'interessato stesso venisse a fare qualche cosa nell'operazione, per cui potesse ridondare un danno all'interesse dei terzi, sarebbe questa una massima poco morale, e, dico il vero, io non saprei spiegarmi più in qual modo le leggi civili e le leggi morali dovessero interpretarsi.

Ma, innanzi tutto io debbo rettificare alcune informazioni inesatte che ha testè ripetute l'onorevole guardasigilli. Quelle informazioni mi confermano sempre più nella certezza che io mi aveva, per informazioni esattissime, che all'ispettore Brunenghi era stato dato il consiglio, da quelli stessi che dovevano far rispettare la legge, di mettere in campo la procura d'un terzo innominato.

Ma questo terzo poi chi sarebbe? Il guardasigilli ha detto che sarebbe uno di una certa società che si era formata per contrastare l'acquisto di questi terreni. Ebbene, io gli rispondo: se questo fatto costituisce la scusante, mi è facile provare che è falso, perchè l'aggiudicatario del fondo di cui parlo è precisamente un membro della società. Eppoi, come mai quest'ispettore Brunenghi ha potuto avere tanto interesse per una persona che non conosceva, da ritirare dalla Banca Nazionale cinque mila lire di un deposito di nove mila

lire che la direzione del demanio di Catanzaro, non so come ed a che titolo, tiene in conto corrente alla Banca?

L'ispettore del demanio non sarebbe andato a rappresentare quest'individuo innominato, della famosa società costituita per comprare un terreno di 11 ettari, nè avrebbe, anche momentaneamente distratto 5000 mila lire da un fondo depositato in conto corrente alla Banca Nazionale di Catanzaro quando non vi avesse avuto un interesse diretto.

Ma il signor ministro di grazia e giustizia ha fatto una distinzione tra gli atti preparatorii e gli atti di esecuzione.

Ho abbandonato di buon'ora, per mia disgrazia, lo studio delle leggi per darini ad un'altra carriera che ora, dopo certi avvenimenti, e dopo che si vedono mettere nel medesimo fascio coloro che han lavorato in un senso diverso, non so più discernere chi operò il bene; ma se non ho potuto continuare gli studi di legge, per quel poco che mi ricordo ancora, e guidato dal senso comune, domando all'onorevole ministro di grazia e giustizia, se quando certi atti diretti ad un determinato scopo sono consumati o sono iniziati in modo da non poter mettere in dubbio che una data azione si voglia commettere, domanderò s'egli crede che tali atti, quando non si possano considerare come reati, non sieno atti preparatorii, che costituiscono un tentativo di reato.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha detto, e lo ha ripetuto il signor ministro delle finanze, che l'ispettore del demanio di Catanzaro non ha ingerenza sui fondi del circondario di Nicastro.

Mel perdonino, questo specialmente io non mi aspettava dal ministro delle finanze. La direzione compartimentale di Catanzaro ha ingerenza in tutto il compartimento di Catanzaro del quale fa parte il circondario di Nicastro. Certamente che per ogni circondario, per ogni paesello ove ci sono fondi appartenenti all'asse ecclesiastico non vi è un ispettore destinato a verificare; ma le operazioni della vendita ove si concretano? Si concretano al capoluogo della provincia da una Commissione di cui fa parte il direttore del demanio. Ed io ho già detto che il primo ispettore del ramo è chiamato a supplire il direttore del demanio quando egli manca, e molte volte nelle vendite fatte a Catanzaro l'ispettore Brunenghi ha supplito il direttore. Resta quindi distrutto quanto dicevano il ministro guardasigilli, e quello delle finanze, cioè che l'ispettore Brunenghi non avesse ingerenza immediata su quei fondi.

Mi piace ora chiarire una cosa che io aveva dimenticata, riguardo alle informazioni date al ministro guardasigilli, le quali evidentemente sono fatte per dare un certo colore alla cosa.

Prima di tutto io lo ringrazio d'aver posto me fuori di questione, ed infatti egli non poteva fare diversamente.

Ora dunque io gli dirò che la deliberazione della Giunta di Catanzaro non riguardava esclusivamente i due fondi di cui ho indicato l'estensione ed il valore. Si esageri quanto si vuole il valore, ma sta il fatto: undici ettari di terra non possono valere 53,000 lire in provincia (*Interruzione*), e l'aumento è merito mio. Dovreste ringraziarmene, senza però darmi per questo una croce.

La deliberazione riguarda pure altri fondi della Mensa vescovile di Nicastro. Ed io colgo quest'occasione per mettere in avvertenza il ministro delle finanze, poichè so certamente che si tenta in questo momento di far dichiarare luogo di delizia per il vescovo di Nicastro un fondo piantato di oliveti di ben altro valore dei venduti; gli do questa notizia affinchè se ne serva, come meglio crede, nell'interesse dello Stato.

La stessa deliberazione fu messa in discussione per un fondo appartenente alla Mensa vescovile di Catanzaro, valutato lire 150,000, pel quale fu presentata una offerta di lire 15,000 di più della valutazione, purchè si fosse messo in vendita in lotto unico.

Io, che certamente non ho gli studi e l'erudizione del ministro di grazia e giustizia, ma che credo di avere un po' di senso comune, leggo l'articolo 241, e trovo:

« Ogni ufficiale pubblico od agente del Governo che od apertamente, o con atto simulato... »

Ma se non mi chiamate *atto simulato* questo, di una procura di cui non si osa neppure declinare il nome, perchè non si può... E debbo dire ad onore di quel paese, che per quante premure, per quante insistenze nei giorni consecutivi si fossero fatte per ottenere una procura da amici o da avversari politici, per quante premure si fossero fatte dalla direzione del demanio, dalla procura generale di Catanzaro, non si trovò uno solo a Catanzaro che volesse rilasciare la procura; il che mostra che il paese è molto più morale di certi impiegati.

Ora si mette in campo uno della società; ma mi è stato facile combattere quest'asserzione, dimostrando che i fondi furono aggiudicati ad uno della società. Sarebbe stato curioso che i soci si combattessero fra loro, e chiedessero l'intervento dell'ispettore Brunenghi.

Ed in quanto a questo intervento nell'interesse dello Stato, io non avrei che ad osservare: se l'ispettore Brunenghi è mosso da questo sentimento, che io riprovo, poichè non ammetto che un impiegato possa intervenire nella vendita di un fondo neppure per fare l'interesse del Governo... Immaginando il caso che si trovasse un eccentrico, ed io sarei questo, che vedendo un impiegato del Governo prendere parte alla compra, glielo lasciasse, che cosa fareste voi Governo? Vi rimarrebbe il fondo; e come lo vendereste poi?

Ma per un momento io voglio trovarmi d'accordo col ministro delle finanze, ed ammettere che un impiegato possa prendere ingerenza nella vendita per tutelare l'interesse dello Stato; ma perchè allora quest'ispettore Brunenghi ha lasciato vendere ben altri fondi del valore di centinaia di migliaia di lire coll'offerta dell'aumento soltanto di 100 lire? Facevano forse impressione all'ispettore Brunenghi i nomi di coloro che compravano? Temeva forse che intervenendo in quelle subaste, non trattandosi più di un deputato dell'opposizione, ma di deputati della maggioranza, temeva forse l'ispettore Brunenghi che gliene potesse tornar male?

Io potrei citare centinaia di questi fatti, potrei citarne alcuni di pochi giorni or sono di boschi venduti che valgono per lo meno il doppio di quello che sono stati aggiudicati. Ma perchè l'ispettore Brunenghi non si è fatto caldo degl'interessi dello Stato, e non si è presentato?

Per me non è l'ispettore Brunenghi, non è il fatto speciale che mi preoccupa; io, in questo fatto, ho la consolazione che il mio intervento ha fruttato allo Stato 70,000 lire, e vorrei che, ogni volta che si fanno delle vendite, io potessi ottenere quest'effetto; io ne sarei lietissimo; sarebbe una soddisfazione per me se sempre, in questa proporzione, su 40,000 lire potessi far guadagnare 70,000 lire allo Stato. Sarebbe un gran piacere per me, tanto più che io non ho voglia di divenire gran possessore di terre.

Dopo questo, mi permetta la Camera che io dica francamente da quali scopi sono stato mosso nel fare questa interpellanza.

Il primo l'ho raggiunto, il secondo la *Gazzetta Ufficiale* fra pochi giorni me lo farà raggiungere.

Io ho avuto per iscopo di far nota un'immoralità di un agente del Governo. Ho avuto anche quello di far acquistare un titolo di benemerita all'ispettore Brunenghi e metterlo in condizione di avere una decorazione, non più dei soliti santi, ma del nuovo ordine.

Raccomando quindi l'ispettore Brunenghi al ministro di finanze, e spero che fra pochi giorni la *Gazzetta Ufficiale* mi darà ragione. (*Bisbiglio*)

CAMBAY-DIGNY, ministro per le finanze. Mi corre obbligo di rispondere poche parole, poichè l'onorevole Nicotera ha tacciato d'immorale la condotta dell'amministrazione in quest'occasione, e soprattutto l'apprezzamento che io ne facevo.

L'ispettore Brunenghi in quest'occasione non ha fatto che prestarsi, affinchè un terzo offerente potesse concorrere all'asta.

NICOTERA. Non è vero!

PRESIDENTE. No! Vuol dire che non è esatto.

CAMBAY-DIGNY, ministro per le finanze. Non è vero?

Mi permetta di rispondere, in termini un poco più parlamentari, che io credo il contrario. L'ispettore

Brunenghi non ha fatto che questo, e attesto all'onorevole Nicotera che questo fatto...

NICOTERA. Ma non è questo fatto!

CAMBAY-DIGNY, ministro per le finanze. Il fatto è che il prezzo è più che raddoppiato, del che io sono gratissimo ad entrambi. Ora però, a me pare che se questo atto, che si vuol tacciare d'immorale, fosse veramente immorale, esso avrebbe dovuto farsi con qualche precauzione per nascondere, perchè i superiori non lo conoscessero, perchè il pubblico non venisse a saperlo. Or bene, l'ispettore Brunenghi va col suo nome a fare il deposito di cinquemila lire. Questo è stato fatto con tutta la franchezza, con tutta la lealtà.

NICOTERA. Con tutta l'impudenza.

CAMBAY-DIGNY, ministro per le finanze. Perdoni... con tutta lealtà. D'altronde, io risponderò all'onorevole Nicotera che la condotta precedente del Brunenghi è tale da non poter dar luogo nè a simili accuse, nè a simili imputazioni. Per conseguenza io dichiaro che in questo fatto io non posso veder altro che il risultato, al quale, con mia soddisfazione, sento che applaude anche l'onorevole Nicotera.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Risponderò poche parole all'onorevole Nicotera.

Egli è padrone di ritenere che nei reati non ci possa esser altro che l'esecuzione; ma la legge fa delle distinzioni, poichè in essa si parla di reati tentati, mancati e consumati.

Io ho dichiarato che accettava anche l'idea che questo ispettore di *motuproprio* avesse fatto il deposito.

Io ho ritenuto che quella persona, la quale si diceva di averlo incaricato, non esistesse, ed ho ragionato su questo punto per dimostrare che la condotta del Brunenghi è inappuntabile.

Debbo ora ripetere che, se un ispettore demaniale dichiarasse di prender parte ad un incanto non per privato interesse, ma lo facesse per l'interesse pubblico, cioè pel vantaggio dell'amministrazione, non commetterebbe alcun reato. Infatti i più reputati scrittori di diritto non esitano a dichiarare che la prova, per esempio, di aver preso per proprio conto un appalto col vantaggio dell'amministrazione e nello scopo di evitare il danno che le sarebbe derivato dal monopolio di pochi che escludevano la libera concorrenza, non sarebbe certamente imputabile.

È vero, come ho già affermato, che non è questo il caso, ma ho voluto dire ciò per mostrare quanto è necessario l'elemento del privato interesse.

Ora, come si può dire che questo impiegato abbia agito per privato interesse, perchè ha fatto un atto di deposito?

Chiedo all'onorevole Nicotera se gli basterebbe l'animo di condannare questo individuo, ed in conseguenza di dichiarare colpevole di aver infranto la

legge, e specialmente l'articolo 241 del Codice penale, l'ispettore del demanio, il quale, a di più, in quella circostanza era ispettore del circolo di Cotrone e di Catanzaro, e non già del circolo di Nicastro, dove erano posti i beni i quali si erano esposti alla licitazione.

Dopo queste ulteriori spiegazioni io spero che la Camera sarà del mio avviso, nel fare piuttosto plauso al Pubblico Ministero, il quale ha creduto che la giustizia non fosse stata offesa, e che in tutto questo fatto risultasse un procedere intieramente innocuo.

PERUZZI. Se io ho bene intesa la esposizione che è stata fin qui fatta, mi è parso che si trattasse di una licitazione all'asta, che il fondo fosse stato messo all'asta ad un prezzo di poca entità, che l'onorevole interpellante Nicotera abbia fatto un'offerta in aumento, per cui egli ha portato il prezzo a 40,000 lire, e che, al seguito della concorrenza, il lotto sia stato aggiudicato ad un altro per la somma, credo, di 60,000 lire.

Se i fatti hanno proceduto in questo modo, io non intendo menomamente contestare il pieno diritto dell'onorevole Nicotera di promuovere quest'interpellanza in Parlamento, quando l'intendimento suo era quello di provocare dei provvedimenti intorno ad un funzionario che, a parer suo, avrebbe prevaricato.

È stata dibattuta la cosa; ognuno si sarà fatta una sua particolare convinzione; ed io, che non contesto all'onorevole Nicotera il diritto di portare questo affare in Parlamento, solamente esprimo schiettamente un'impressione che quest'interpellanza ha prodotto sull'animo mio.

Quest'impressione, lo confesso, non è stata favorevole, è stata piuttosto dolorosa, in quanto che io non credo sia utile, per il buon andamento delle nostre istituzioni, che il Parlamento diventi un'arena nella quale un cittadino, quando è deputato, porti i suoi reclami per affari propri, di proprio interesse...

NICOTERA. Domando la parola.

PERUZZI... pecuniario. Io lo ripeto: non intendo di contestare menomamente il diritto che, nello stato attuale delle leggi, aveva l'onorevole Nicotera, ma non posso non ricordare che, specialmente dall'altra parte della Camera, è stato molto insistito perchè fosse discusso e convertito in legge un progetto sulle incompatibilità parlamentari.

Ed io ho chiesta la parola unicamente per manifestare un desiderio, ed è quello che, sia in occasione dell'esame del progetto di riforma del regolamento della Camera, sia in occasione dell'esame del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, venga provveduto a che non possa mai un deputato venire nella Camera a parlare di affari nei quali sia stato implicato il proprio interesse pecuniario.

Una voce a sinistra. Ha ragione.

PERUZZI. Se questo si è trovato giusto per coloro i

quali hanno interessi in società garantite dal Governo per somministrazioni e cose simili, dove vi può essere conflitto fra l'interesse privato e l'interesse del Governo, io credo che sarebbe utile che fosse esteso anche agli affari di altro genere, nei quali i deputati, come privati cittadini, come abbienti, come persone che fanno degli affari, come è loro diritto di farne, possono essere stati in conflitto col Governo.

Io credo che questo gioverebbe sempre più alla maestà del Parlamento, all'autorità dei nostri dibattimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Con la stessa franchezza colla quale l'onorevole Peruzzi diceva or ora che non ha ricevuto una buona impressione dall'interpellanza che io ho mossa, mi permetterà che gli dichiaro che tengo poco alle sue impressioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Nicotera a moderarsi nelle sue espressioni.

NICOTERA. Ho dichiarato quello che sento.

Osservo che egli malamente ha diretta la sua osservazione: io non ho fatto un affare, non è mia abitudine. L'onorevole Peruzzi sa a chi dovrebbe rivolgere quell'avvertenza. Affari non credo di averne fatti mai, nè per me, nè per gli amici miei. Anche in questo l'onorevole Peruzzi si sarebbe diretto male rivolgendosi a me, dovrebbe cercare altrove quelli ai quali rivolgere quest'avvertimento; ed io sarei lietissimo se nella legge di incompatibilità parlamentari si volesse introdurre anche la disposizione che coloro i quali trattano affari di compere alla subasta pubblica, dove vi è poco da osservare quando non si fanno certi concerti, fossero anche esclusi dalla Camera. Creda pure l'onorevole Peruzzi che non sarei escluso io; non so chi ci scapiterebbe.

Che io poi abbia portata una questione personale alla Camera è quello che nego; è quello che ho cercato di assodare al principio. L'essere concorso io all'acquisto di due piccoli pezzi di terra che sono attaccati ai piccoli fondi lasciati dal sudore di mio padre, e non acquistati in società industriali, o con operazioni bancarie, l'essermi trovato io in questo affare, esclude forse che io abbia il diritto di domandare al Governo se la condotta di un impiegato è stata regolare o no? Se io non mi fossi trovato là presente non avrei saputo che l'ispettore Brunenghi aveva con un deposito di 5000 lire cercato d'influire su quelle operazioni di vendita.

Se non mi fossi trovato a Catanzaro non avrei saputo che giorni dopo si sono venduti dei fondi pei quali non io concorsi, ma altri che non nomino perchè non ne è il luogo, e perchè non voglio prendere la palla al balzo per fare delle osservazioni fuori di luogo e di tempo, e perchè ancora nominandoli potrei far dispia-

cere all'onorevole Peruzzi... (*Mormorio a destra*) È colpa mia se mi sono trovato a Catanzaro ed ho saputo che si sono fatte delle compere per certe manovre illecite d'uomini che non seggono su questi banchi, e non amici al certo di essi?... (*Interruzioni a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera; ella procedendo di insinuazione in insinuazione comincia ad offendere una gran parte de' suoi colleghi. È meglio che ella esponga apertamente quello che intende di dire; così ognuno sarà retribuito a seconda di quello che crede meritare. E se le sue accuse sono fondate, il paese giudicherà; ma non proceda in questo modo, perchè non è punto parlamentare. (Benissimo! *a destra*)

NICOTERA. Dichiaro che non ho inteso fare nessuna insinuazione, e mi meraviglio come il signor presidente richiami all'ordine me e non abbia prima richiamato l'onorevole Peruzzi, quando ha fatto delle insinuazioni personali.

PRESIDENTE. Non ho fatto richiamo all'onorevole Peruzzi, perchè non vi era motivo, essendosi egli unicamente valso di un suo diritto per fare delle osservazioni che potevano aver relazione coll'andamento dei nostri lavori; nel suo discorso non ho udito niente che possa alludere ad una personalità. All'incontro l'onorevole Nicotera per tre o quattro volte andò lanciando insinuazioni che possono toccare l'onore, non solo di individui, ma di una parte della Camera.

Ritenga pure l'onorevole Nicotera che, quando credo sia mio dovere di fare qualche richiamo, non bado nè a Destra nè a Sinistra. (*Segni di approvazione a destra*)

NICOTERA. Io dunque conchiudo col dire che le osservazioni dell'onorevole Peruzzi sono fuori luogo, e, siccome non mi riguardano punto, non le raccolgo affatto.

PERUZZI. Ho chiesto la parola per un fatto personale per dichiarare che io credevo di essere stato abbastanza esplicito nelle mie osservazioni, come ha giustamente fatto osservare l'onorevole presidente, per togliere ad esse qualsivoglia carattere personale, qualsivoglia carattere d'insinuazioni, che effettivamente non erano nelle mie intenzioni.

Io ho ricevuto un'impressione che ho creduto mio diritto, anzi dirò di più, mio dovere di manifestare alla Camera, e le mie osservazioni riguardano l'avvenire, anzichè il passato; se avessi voluto riguardare il passato, se le mie impressioni fossero state di biasimo avrei manifestamente proposto un voto di censura, ma ho cominciato col dire che io quella censura non la proponevo per la buona ragione che ho cominciato dal dichiarare di riconoscere intero nell'onorevole Nicotera il diritto di fare quest'interpellanza.

Con questo mi pare di aver bastantemente chiarito il mio pensiero, che era di un ordine molto superiore, di una sfera più alta che quella ove si avvolgono le questioni di persone.

Quanto poi a quello che ha detto molte volte l'onorevole Nicotera che io dovessi rivolgermi altrove, a persone arricchite nelle società industriali, che hanno comperato fondi all'asta pubblica od altro, non so in verità a che cosa volesse alludere. Qualunque fosse il punto dove io dovessi rivolgermi, sarei prontissimo a farlo inquantochè, sebbene io non sia stato fra i propugnatori della legge sulle incompatibilità parlamentari, ho la coscienza che nessuno l'ha osservata in pratica più di me, imperocchè, allorquando ho assunto il Ministero dei lavori pubblici aveva in Italia la prima e più lucrosa posizione industriale che ci fosse, e d'allora in poi non ho mai voluto prender parte ad imprese che avessero a fare col Governo, e non ho voluto neanche prendere mai parte a nulla che potesse menomamente mettere in conflitto l'interesse mio personale, o dei miei amministrati con quelli del Governo; e sfido chiunque a provare il contrario. (*Segni di viva approvazione a destra*)

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede di parlare..

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Crispi; ma gli raccomando vivamente di evitare il più che è possibile certe ardenti questioni, e di essere breve.

CRISPI. Io accetto in massima le osservazioni fatte dall'onorevole Peruzzi. L'onorevole Peruzzi parlò di una legislazione da farsi, ed io desidero che sia fatta, e piglio occasione dalla sua mozione per pregare i miei colleghi a riunirsi negli uffizi ed esaminare la legge presentata. (*Risa e susurro a destra*)

CIVININI. È già nominata la Commissione.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Commissione.

CRISPI. Tanto meglio: hanno affrettato con questa notizia, il mio desiderio. Io prego la Commissione stata nominata dagli uffizi a volere esaminare la proposta di legge che venne presentata dal ministro dell'interno, a compirla in quelle parti nelle quali ci potesse esser lacuna e a non lasciar nulla di ciò che possa esser previsto, affinchè una legge seria in tale argomento possa esser votata prima che la Camera proghi la sua Sessione.

Ha ragione l'onorevole Peruzzi, noi non dobbiamo neanche dare il sospetto, venendo qui alla Camera, di potere anche per lontana ipotesi avere interesse nelle cose, di cui siamo chiamati a discutere. (*Bravo!*) Per questo io m'associa a lui e sono convinto che quando la legge verrà in discussione, egli si associerà a me per tutti quegli emendamenti che crederemo necessari affinchè qualunque eventualità possa essere prevista. (Benissimo! *a sinistra*)

Dopo di ciò propongo l'ordine del giorno puro e semplice sull'interpellanza Nicotera.

PRESIDENTE. La proposta dell'ordine del giorno puro e semplice si risolve nel seguire l'ordine del giorno al quale credo nessuno faccia opposizione.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge tendente ad approvare una Convenzione internazionale passata a Galatz, per provvedere alla costruzione di opere di miglioramento alla foce del Danubio e al canale di Sulina. (V. *Stampato*, n° 203).

Pregherai la Camera di voler dichiarare questo progetto d'urgenza affinchè l'Italia si trovi al più presto nelle stesse condizioni delle altre nazioni.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di questa presentazione, ed il progetto sarà stampato e passato d'urgenza agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario. Leggerò l'articolo 3 sul quale era già cominciata la discussione nell'ultima seduta che si è occupata per questo progetto di legge.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'articolo 3 dunque è il seguente:

« Art. 3. Le società di credito agrario, che saranno autorizzate ad emettere buoni agrari al portatore, dovranno depositare prima della emanazione del decreto di autorizzazione presso la Cassa dei depositi e prestiti tante cartelle di consolidato italiano 5 per cento quante ne occorrono per formare, al corso del giorno in cui ha luogo il deposito, un valore eguale al terzo del capitale che, a termini del loro statuto, dovranno versare per poter cominciare le loro operazioni.

« Questo deposito dovrà sempre essere mantenuto uguale al terzo del capitale versato. »

La Commissione, per mezzo del suo relatore, proporrebbe il seguente emendamento, cioè che, dopo le parole *a termini del loro statuto...* (*Rumori e conversazioni*)

Signori, intendono che si discuta? Allora li prego di far silenzio e riprendere i loro posti, altrimenti è inutile che il presidente si sfiati a leggere, o dia la parola ad alcuno.

La Commissione propone dunque che, in luogo delle parole *a termini dei loro statuti*, si dica: *a termini del Codice di commercio e dei loro statuti*. Quindi che nel capoverso dello stesso articolo si restituisca la parola *sempre*, come al capoverso dell'articolo ministeriale.

L'onorevole Nisco ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. È già molto tempo che io aveva chiesta la parola per una mozione d'ordine.

NISCO. Se l'onorevole Di San Donato vuol parlare prima, io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. All'onorevole Di San Donato darò la parola dopo; ora parli l'onorevole Nisco.

NISCO. Nella tornata del 3 giugno, allorchè si discuteva pure su questo disegno di legge, io proponeva un emendamento, e nello svolgerlo io conchiudeva nel modo seguente:

« Così, se per incidente in un articolo di una legge speciale al credito agricolo m'introducete il principio dello Stato emettitore di obbligazioni bancarie, si chiamino pure Buoni agrari, almeno si avrà il vantaggio che queste obbligazioni sono validamente garantite, e la partecipazione del credito all'agricoltura è fatta su scala vasta e progressiva. Resterà al ministro di agricoltura e commercio che l'accetta il grave compito di mettere lo Stato in salvo dalle responsabilità a cagione di falsificazione. »

L'onorevole relatore rispondeva di non poter accettare questo mio emendamento, perchè egli non l'aveva bene compreso a cagione delle conversazioni che intorno ad esso si facevano.

Certamente io non sono sì matto da voler pretendere che i miei onorevoli colleghi, per sopportare la noia di un discorso, non facessero conversazione; ma mi meraviglio pur troppo che la Camera, e, mi permetta che glielo dica, anche il signor ministro, non avendo voluto prestare attenzione a ciò che io diceva, non avessero considerato abbastanza la portata di questi due articoli che la Commissione contrapponeva agli articoli molto saggi e molto ponderati del già ministro, cioè dell'illustre Cordova in allora ministro di agricoltura e commercio.

E qui mi ricordo che intesi alcun mio collega scandalizzarsi della mia bizzarria, con cui, a proposito di un articolo per una legge di stabilimento del credito agrario, voleva introdurre il sistema americano. Anzi a mia volta aggiungo, che non solo sarebbe stata bizzarra la mia, ma bensì qualche cosa di peggio: avrei imitato lo scolaro, il quale si fa a citare dei versi di Dante a casaccio, solo per mettere fuori il sacco del suo povero sapere.

Mi sarò ingannato, ma, lasciatemelo dire, la mia colpa non è stata che questa: vedendo che l'onorevole relatore era costretto di accettare, che il ministro in silenzio applaudiva, e che la Camera era premurosa di votare l'articolo 3 e l'articolo 4, io ho avuto il coraggio di presentare il concetto che cotesti articoli informano nella sua nudità.

E se la mia proposta fosse stata accettata, avrei proposto in seguito tutti gli altri emendamenti necessari per impedire i danni che deriverebbero da un principio ardito rimasto senza norme e senza freno. Qualora poi io errassi nell'interpretare il concetto del-

l'articolo terzo e dell'articolo quarto, attendo che l'onorevole relatore, che ha singolare amicizia e benevolenza per me, faccia una affettuosa correzione sugli errori miei.

Parmi adunque che nell'articolo terzo e nell'articolo quarto si ammettano tre principii: il primo è che le società di credito agrario dovessero depositare nelle Casse di depositi e prestiti una quantità di valori di fondi pubblici da corrispondere ad un terzo del loro capitale, per aver il diritto di poter cominciare ad emettere i buoni agrari; il secondo è che questa quantità di valori pubblici non può essere giammai minore del terzo del capitale della società; il terzo principio è (parlo sempre degli articoli della Commissione) che, di fronte a questi depositi di valori pubblici, il Governo emette dei buoni agrari che consegna alle rispettive società, le quali quindi vi appongono il loro rispettivo sigillo e li mettono in circolazione.

Ammesso dunque che il concetto della legge è quale io l'ho presentato, domando se esso sia quello stesso proposto dal Ricardo, perfezionato dal Wilson, adottato in Prussia prima, in America poscia, e sostenuto da Chevalier e da altri economisti illustri, la cui autorità almeno rende serio l'argomento. E dopo domando ancora se noi nello introdurre per incidente cotesto concetto nella nostra legislazione bancaria, l'abbiamo valutato abbastanza, affinchè produca tutto il bene possibile al paese, senza aggravio del Governo e senza pericolo delle nostre istituzioni parlamentari.

L'onorevole relatore m'insegna che, quando questa questione fu promossa in Inghilterra, il Wilson fece una distinzione tra la parte d'emissione che si esercita dai banchi, e la parte delle operazioni; e se riconobbe che non si poteva dar completa libertà alla prima, almeno volle che fosse completa la libertà della seconda, e per ciò raggiungere proponeva, come unico partito soddisfacente, quello di separare le due parti, facendo esercitare nello interesse comune la emissione dal Governo, e lasciando nel campo della libera concorrenza le operazioni che mediante le emissioni si eseguiscono.

Ma una simile proposta, come l'onorevole relatore m'insegna, fu circondata da tutti i provvedimenti possibili per evitare che lo Stato potesse soffrire alcun danno da quest'emissione. Infatti, lo Stato emettendo dei Buoni o dei Biglietti contro depositi di valore, moralmente assume verso il pubblico l'obbligo di rispondere di quest'emissione medesima, che possono correre gravi pericoli non tanto pel fatto degli istituti di credito, quanto pel fatto della falsificazione, che in questi tempi dobbiamo disgraziatamente temere, essendo la falsificazione diventata una specie di monomania. Inoltre, come lo stesso onorevole relatore conosce, furono discussi i modi pei quali il Governo non potesse che in determinati uffici emettere questi biglietti, poichè fu considerato che cotesta era una potestà ed una fun-

zione pericolosa, e tale da rendere inutili tutte le prerogative parlamentari. Una emissione fatta di concerto con qualche istituto può nell'interesse di un partito spingere il paese anche in una guerra, che poscia per decoro della nazione tutti debbono sostenere.

Mi conceda pure la Camera un altro ricordo. L'onorevole relatore sa che, quando in Inghilterra, nel 1818 si trattò del modo di dare alle Banche provinciali la facilità di mettere e mantenere i biglietti in circolazione, e si propose di dare la facoltà dell'emissione esclusivamente alla Banca d'Inghilterra, si fecero allora delle grandi opposizioni, fondate sul considerare che la Banca d'Inghilterra era troppo legata al Governo per guisa da minacciare le prerogative del Parlamento, quante volte fosse divenuta unica sorgente di emissione.

Io non ho citato questi esempi inglesi per dimostrare che noi dobbiamo prendere in seria considerazione quelle cose che si sono riputate seriissime in Inghilterra; ma li ho citati soltanto perchè credo che una volta che noi vogliamo ammettere il principio stabilito negli articoli 3 e 4 della Commissione, noi dobbiamo studiare il modo come impedire gl'inconvenienti previsti da esinii statisti ed economisti. Io quindi ho proposto quell'emendamento, il quale francamente non aveva altro scopo che di mettere in evidenza il principio che s'introduceva nella legge. Ma quando quell'emendamento non sia accettato...

PRESIDENTE. Quale emendamento?

NISCO. Quello proposto nella tornata del 3 di questo mese, e che ho dichiarato che non mi sarei sforzato di farlo accettare; però, qualora nol fosse, io propongo alla Camera di sostituire agli articoli 3 e 4 della Commissione gli articoli 3 e 4 del Ministero con una semplice modificazione.

Perchè allora tutto sarà rimesso ad un regolamento che si deve fare circa il modo di emissione di questi Buoni agrari e la loro ripartizione, senza mai cacciarci in mezzo nè direttamente nè indirettamente il Governo, e senza imporre allo Stato veruna responsabilità e veruna spesa.

Perchè un'altra cosa è da osservare, ed è che, se per poco si tiene il principio quale è stabilito nell'articolo 3, lo Stato verrebbe a sentire il danno della spesa di quest'emissione.

Quanto costa l'emissione della carta circolante? Basta rilevarlo dalla statistica della Banca nazionale. La Banca nazionale paga quattro centesimi cadauno i biglietti da lire dieci, dieci centesimi quelli da lire venti, venti centesimi quelli da lire cinquanta, diciassette centesimi, perchè sono in bianco, quelli da lire mille.

Ora l'onorevole ministro e l'onorevole relatore vedono bene che se passa l'articolo 3 senza dire verbo intorno alla spesa di fabbricazione di questi Buoni agrari, oltre la responsabilità ne verrebbe allo Stato

una spesa media di lire trecento a quattrocentomila all'anno, sulla base di mantenere la circolazione minima di centocinquanta milioni per aiuto all'agricoltura.

Laonde io, senza trattenerne la Camera su quest'argomento, senza venire a sciorinare dottrine economiche e finanziarie, faccio un voto, ed è questo: che si accetti con piccola modificazione l'articolo 3 e l'articolo 4 che ha proposti il Ministero, in luogo dell'articolo 3 e dell'articolo 4 proposti dalla Commissione.

Quando poi si discuterà l'articolo 3, io mi permetterò di presentare una semplicissima osservazione intorno al *tagliando* dei Buoni agrari che deve corrispondere alla loro destinazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORDOVA, relatore. Quando, nell'ultima seduta in cui si trattò di questa legge, io ebbi a rispondere all'onorevole Nisco, che non aveva bene inteso le sue parole a causa delle conversazioni da cui mi trovava circondato, certamente io non poteva fare allusione, perchè mi sarei allontanato dal vero, a conversazioni che si facessero nell'intera Camera, mentre essa abitualmente ode con piacere, ragionevolmente, le parole dell'onorevole Nisco, soprattutto in materia in cui è così competente; ma parlava effettivamente della posizione particolare in cui io mi trovava nel banco della Commissione, ed avvicinato da colleghi i quali facevano una conversazione che realmente non mi permise di udire le sue parole.

Del resto io aveva potuto apprendere dalle parole, che udiva interrotte, dell'onorevole Nisco, che egli voleva, in occasione di questa legge, inaugurare un sistema, di cui in parte mi attribuiva l'onore, e che sarebbe tornato utile alle finanze, e di questo sistema ho poi potuto avere chiaro concetto, tanto per la gentilezza dell'onorevole Nisco, il quale, essendo disceso dal suo posto, mi diede copia dell'emendamento che egli allora presentava, e che io tengo qui presente, quanto per aver inteso il discorso col quale l'onorevole Alvisi lo combatteva.

L'emendamento proposto dall'onorevole Nisco è il seguente:

« Propongo di fare un solo articolo del 2, del 3 e del 4, formolandolo nel modo seguente:

« I Buoni agrari saranno uniformi di stampo e valore, che potrà essere di 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000 lire. Essi saranno somministrati alle società, istituti, o consorzi di credito agricolo, da uffici governativi di contro al rimborso della spesa stabilita con speciale tariffa, ed al deposito nelle casse dello Stato di tante cartelle di consolidato italiano quante ne occorrono per formare, a valor nominale, l'equivalente dei buoni ricevuti.

« I Buoni porteranno contrassegni distintivi dell'istituto, consorzio, o società che li emette. »

Io per ora ometto di far menzione d'una particella dell'emendamento Nisco, stata testè dal medesimo proponente ricordata; vale a dire « di contro al rimborso della spesa stabilita con speciale tariffa. »

Evidentemente era nell'intenzione della Commissione, e non poteva essere altrimenti, che la spesa della fabbricazione di queste carte, che sarebbero distribuite agli istituti, onde se ne valessero per la loro circolazione, dovesse ricadere sugli istituti medesimi. Ciò nondimeno non si può disconoscere l'opportunità di una speciale menzione in proposito contenuta nella legge, come l'onorevole Nisco propone.

Ma, passando poi alla parte principale della sua proposta, benchè io avessi accettata la graziosa offerta che egli faceva di desistere dall'emendamento per non recare ostacolo al celere andamento di questa legge, di cui egli riconosce l'utilità, semprechè dalla Commissione non fosse accettato, benchè, io dico, avessi in quella seduta della Camera manifestato di accettare questa sua dichiarazione, e di insistere nell'articolo, quale era stato proposto dalla Commissione, riservando all'epoca in cui si potrà nel Parlamento italiano pensare a riorganizzare il credito lo studio dei mezzi proposti dall'onorevole Nisco, così competente in questa materia; tuttavia, veduta la gravità della proposta, non mancai di convocare la Commissione.

Avendo ad essa presentato l'emendamento dell'onorevole Nisco, perchè potesse adottarlo quando lo stimasse utile, la Commissione ha ponderato le ragioni sue, e quelle esposte alla Camera, in senso totalmente contrario, dall'onorevole Alvisi.

Il primo vorrebbe un deposito di tante cartelle di consolidato italiano quante ne occorrono per formare al valor nominale l'equivalente dei Buoni che le istituzioni di credito riceverebbero dalle mani dello Stato; il secondo, dal canto suo, non vorrebbe deposito alcuno.

La Commissione, in mezzo a queste due pretensioni estreme, le quali si fanno guerra, pensò, se è lecito esprimermi così (poichè desidero di essere breve, non credendo la Camera, dopo forti emozioni, molto disposta a prestare attenzione ad una discussione arida come questa), la Commissione, pensò, io diceva, di tenere quella via di mezzo in cui si era posta sin da principio, e che consiste nell'ordinare il deposito di un terzo, non dell'intera quantità di titoli che al valor nominale formerebbero l'equivalente delle sue operazioni, senza attenersi alla linea ordinariamente tracciata alle istituzioni di credito, le quali non furono sinora obbligate a far questo deposito di titoli.

Ordinariamente noi vediamo che negli Statuti, nelle leggi che autorizzano le istituzioni di credito, si impongono questi depositi per garantire certi impegni da esse assunti verso lo Stato, e non la emissione; ma, quando gl'istituti non assumono impegni con lo Stato

(come noi desideriamo), e restano indipendenti, liberi nelle loro azioni, questi depositi non si fanno. Dunque nulla di strano nella proposta Alvisi, che non si facesse deposito alcuno di titoli, e che si pensasse soltanto a mantenere la debita proporzione fra la riserva metallica e l'emissione; come nulla di strano nella proposta dell'onorevole Nisco, il quale, vedendo accennato un deposito di rendita, voleva inaugurare, in occasione del credito agrario, un sistema che tornerebbe utile alle finanze, e che, secondo la sua maniera di vedere, non sarebbe dannoso alle istituzioni di credito.

Ma, ripeto, la Commissione ha persistito nel proponimento di rimanere al solo deposito del terzo, e non a valor nominale, ma a valore di Borsa, mantenendosi sempre in quella dovuta proporzione, come dice l'articolo. La Commissione si è tenuta alla sua proposta per non implicare discussioni di sistemi in occasione di questa legge.

Voi sapete, o signori, che coloro che si mostrano meno favorevolmente disposti al progetto di legge, vi dicono: che voi in questa occasione pregiudicate la questione della organizzazione del credito in Italia, voi risolvete la questione della unicità e della pluralità delle Banche. E dicono questo, quasi ci fossero leggi le quali non permettano la creazione di nuove istituzioni di credito e di circolazione nel regno; come se si dovessero lamentare dei fatti che hanno pregiudicata la questione in favore della pluralità; mentre anzichè ravvisarli nella istituzione del credito agrario, possono piuttosto lamentarsi dei fatti anteriori, e colossali che si può dire abbiano veramente pregiudicata di una maniera diversa la questione.

Dunque, per uscire da queste ambagi e contrasti, si disse: stiamo all'articolo, tanto più che l'onorevole Nisco cel consente.

Dopo ciò, io non mi estenderò a riferirvi, o signori, la discussione fatta nel seno della Commissione, anche intorno al merito dell'emendamento.

La difficoltà principale che si sarebbe trovata si era che il deposito di tanta rendita, da equivalere all'intera emissione, al valor nominale (perchè volendo naturalmente l'onorevole Nisco il deposito dell'intero, prendeva la norma del valore nominale e non del valore effettivo) poteva, in certi casi, diventare oneroso.

Ma è inutile che io mi dilunghi in questa materia, quando il proponente si è dichiarato disposto a ritirare l'emendamento sempre che non fosse accettato dalla Commissione, e vi propone di ritornare agli articoli del progetto ministeriale.

Ora annunzierò all'onorevole Nisco, se non l'ha potuto udire dal signor presidente nel riaprirsi dell'odierna discussione, come già per l'articolo 3, che è quello in discussione, si è ritornato da parte nostra alle disposizioni dell'articolo 3 ministeriale in questo

senso, che dove l'articolo dice: « a termini del loro statuto, » si è aggiunto: « a termini del Codice di commercio e dei loro statuti, » e ciò per ovviare al caso in cui vi possano essere statuti che prefiggano un versamento di capitale minore di quello prescritto dal Codice di commercio, e si possa quindi dubitare come qualcuno degli onorevoli preopinanti di questa Camera a torto aveva pensato, che scopo del progetto di legge fosse di derogare ad alcuna delle disposizioni del Codice di commercio.

Nel capoverso poi si è restituita la parola *sempre*, del progetto ministeriale, dove si diceva: « Questo deposito dovrà *sempre* essere mantenuto uguale. »

La parola *sempre* era stata tolta per le ragioni esposte nella relazione, e per quelle ancora che io ebbi a svolgere nell'ultima seduta in cui si trattò di questo progetto di legge.

Ma è utile che la parola *sempre* rimanga, potendosi altrimenti credere che una volta serbata la proporzione tra le emissioni e il deposito dei titoli, questa proporzione poi si possa violare.

Dunque, per l'articolo 3 che attualmente cade in discussione, non parmi che nulla più resti a desiderare all'onorevole Nisco, dopochè si è ritornati al concetto ministeriale, come egli chiedeva.

VALERIO. Io sono veramente dispiacente di trovarmi in questa materia in assoluto disaccordo colla onorevole Commissione.

La Commissione, a fronte di due sistemi proposti, ha creduto, dice l'onorevole suo relatore, di prendere una via di mezzo: secondo me, più infelice deliberazione non poteva essa prendere.

Il sistema che sostiene l'onorevole Nisco è un sistema che si fonda sopra una garanzia determinata; i biglietti emessi dagli istituti debbono avere corso in tutto il regno, e il loro corso è fondato sopra una garanzia che ne deve rappresentare l'intero valore.

Il sistema che sostiene l'onorevole Alvisi è l'*altro polo*.

Il biglietto, il Buono agrario deve essere locale, non deve rappresentare altro se non che il valore dell'istituto che l'emette.

Sono due sistemi che non hanno niente da fare fra loro, e io non comprendo come l'onorevole Cordova abbia potuto fare una media fra questi due sistemi.

CORDOVA, *relatore*. Io non ho fatta una media.

VALERIO. Io veramente non lo posso comprendere; mi pare che la via in cui si mette la Commissione riesca a qualche cosa di molto pericoloso, e chiedovi licenza di provarlo.

Io credo che, se noi vogliamo che il credito agricolo si possa istituire, noi dobbiamo avere per iscopo essenzialmente cotesto, che gli istituti vivano di vita propria, vivano del loro proprio credito, esistano per la cognizione locale delle persone che costituiscono l'isti-

tuto, e che l'istituto stesso abbia il fondamento del suo essere nella cognizione che ha delle persone che costituiscono la sua clientela.

L'idea di volere che i Buoni agrari di un istituto debbano e possano essere ricevuti da altri istituti lontani dal sito dov'è quell'istituto, la mi pare un'idea che può essere giusta, considerandola in quell'ampiezza di vedute che è connaturale all'onorevole Cordova, che vede subito, direi, l'ultimo scopo a cui possono arrivare questi istituti; ma non mi pare che la sia giusta quando si pensa al modo di fare sì che questi istituti si possano fondare, e crescere e prosperare.

Quando siano nati, quando abbiano prosperato, quando sieno divenuti potenti, allora comprenderò che possa venire il desiderio che i Buoni agrari degli istituti trovino un nesso comune, per modo che il credito conosciuto, direi, da tutti gl'istituti, costituisca una specie di credito di tutto il regno; ma il volere cominciare da ciò mi pare sia un voler andare un po' troppo presto.

Io sono contrario a quest'idea dalla quale sono originati i due articoli terzo e quarto. Coll'articolo 3 si vuol dare una specie di garanzia a questi biglietti, a questi Buoni agrari, una sorta di garanzia speciale, determinata per una parte sola del loro valore. Coll'articolo 4 si vuole che questi Buoni siano *uniformi di stampra* perchè così prendano un aspetto, direi, di generalità. Io sono contrario a queste due disposizioni; io credo che se noi vogliamo che il credito agrario si istituisca dobbiamo limitarci a considerarlo nella sua modesta, ma reale condizione.

Il credito agrario nasca in un comune, nasca in un mandamento, la sua prima azione, la sua azione reale, vera, possibile, deve essere limitata nella sfera delle persone che conoscono i direttori, che conoscono gli azionisti, delle persone insomma che hanno credito personale per quell'istituto. Soltanto dopo molto tempo, quando alcuni degli istituti di credito agrario potranno avere acquistato delle grandi proporzioni, potrà essere il caso di esaminare se convenga (dubito anche di questo in quel tempo) di voler creare questa specie di concorso, di nesso fra tutti gl'istituti agrari per cui abbiano, per così dire, una moneta comune che sia fondata sul consorzio dei loro crediti. Ma nel loro principio io credo che quest'idea sarebbe deleteria, e soprattutto sveglierebbe contro l'istituto del credito agrario delle diffidenze che io sento potrebbero essere molto fondate.

Che cos'è questo Buono agrario il quale avrebbe come un'apparenza di generalità nel regno, e che in effetto non avrebbe che un terzo di garantito? Vuole esso diventare un biglietto di Banca?

Voi certo non lo volete; non è questo scopo del credito agrario: potrà diventare e diventerà come un biglietto di Banca quando l'istituto che lo emette abbia acquistato tanto credito che il suo valore corrisponda

ad un biglietto di Banca, ma ciò deve nascere da per sé, deve nascere dal credito dell'istituto agrario che li emise.

Nè mi si dica di voler con ciò seguire il concetto che informò la creazione del biglietto circolante nazionale (*national currency*) degli Stati Uniti del nord dell'America. Perocchè quel biglietto fonda appunto la sua uniformità e la sua generalità sulla materiale garanzia del deposito, la quale deve non solo eguagliare ma superare l'emissione. Quest'emissione, ricordatelo, non può superare il 90 per cento del valore *reale al corso del mercato* de' titoli di rendita depositati in garanzia della medesima.

E poi quando si parla della istituzione del biglietto nazionale americano, non bisogna prendere equivoco! Mi permettano i miei onorevoli colleghi che io affermi che si farebbe grave errore confondendo quella istituzione con una legge bancaria, mentre la fu veramente una grande, una abilissima misura finanziaria!

Lo scopo a cui mirarono i ministri di finanze degli Stati Uniti d'America, che iniziarono e proseguirono quel sistema, fu essenzialmente quello di mobilitare i titoli del debito pubblico degli Stati Uniti, traendo partito a questo scopo, e per grandi bisogni del tesoro, della vasta rete di Banche create colà dalla libertà bancaria.

Ed a questo scopo hanno riuscito benissimo; e volesse Dio che noi sapessimo trar partito della fatta esperienza, chè per certo giovare ci potrebbe ne' grandi bisogni in cui siamo!

Ma non confondiamo le cose, e non vogliamo appiccicare agli istituti di credito agrario il biglietto circolante nazionale, chè nulla può avere di comune coi medesimi!

Per tutte queste ragioni io prego la Camera di voler accogliere il semplice sistema che io le propongo, di lasciare, cioè, che gli istituti di credito agrario emettano buoni al portatore sotto la sola garanzia del proprio credito.

La limitazione della emissione sta poi nell'articolo 5, ed io sono ben lontano dall'oppormi al medesimo, che anzi ho proposto un emendamento il quale tende ad assicurarne meglio l'osservanza. In riguardo al valore del Buono, domando alla Camera di voler far sì che non sia altro che quello che gli viene dalla natura stessa del valore stesso dell'istituto che lo emette.

Per ciò chiederei la soppressione dell'articolo 3, e la riforma dell'articolo 4 secondo la formola, che ho l'onore di mandare al seggio della Presidenza. La riforma che io domando dell'articolo 4 lo riduce a dichiarare puramente e semplicemente che i Buoni agrari non possono emettersi che dal valore di lire 20 a quello di lire 100, in ciò accordandomi coll'emendamento proposto dall'onorevole Dina.

Io raccomando alla Camera ed alla Commissione stessa queste mie osservazioni.

Io so quanto è il valore dell'onorevole relatore in questa materia e come forse possa parere superbia la mia d'aspettarmi che egli possa recedere da una via in cui egli si è già pronunziato; ma ho troppa fiducia nell'affetto che egli ha per questa istituzione per non sperare che egli voglia sacrificare un po' di quell'ampiezza di vedute, che l'hanno portato a volere estesa così largamente la circolazione de' Buoni agrari, a voler sacrificare, dico, quest'ampiezza di vedute alla pratica possibilità dell'istituzione del credito agrario che certo sarà di molto facilitata, se questi istituti si voglia che nascano umili, e modesti, nè si estendano in larghezza ed in ampiezza prima che abbiano da sè stessi acquistata una reale potenza.

NISCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Spetta la parola all'onorevole Vaccelli.

VACCHELLI. L'onorevole relatore, rispondendo nell'altra tornata al deputato Piolti de Bianchi, dava alcune spiegazioni circa lo scopo che si è proposto la Commissione coll'articolo 3. Egli lamentava che le disposizioni del nostro Codice di commercio non fossero in pratica sufficienti ad evitare l'inconveniente che talune società comincino le operazioni prima di avere raccolta una considerevole parte del loro capitale, che solo può offrire una seria garanzia alle operazioni fatte dalle società, e sopportare le perdite eventuali, le quali altrimenti non potrebbero a meno dal ricadere sopra quelli che contrattano con esse.

L'onorevole relatore chiariva che coll'articolo 3, obbligandosi le società a versare effettivamente una quota del capitale loro nella Cassa dei depositi e prestiti, si viene ad assicurare la reale esistenza di quelle somme che devono essere versate prima che ciascuna società dia principio alle sue operazioni.

Restringendo in questi limiti lo scopo dell'articolo, io facilmente lo avrei accettato, purchè le somme depositate venissero poi consegnate alle amministrazioni della società, dopo che risultassero adempiute le condizioni tutte stabilite per la loro definitiva costituzione; non essendovi, quando quello solo ora accennato, fosse lo scopo dell'articolo, alcuna ragione di trattenerle in deposito; che anzi è d'uopo ritornare a ciascuna società i mezzi necessari a compiere le sue operazioni, se non si vuole riescire all'assurdo di togliere alle società le forze di cui devono valersi nel momento appunto in cui il Governo le riconosce non solo vive ma vitali.

Senonchè l'onorevole relatore (nelle spiegazioni che ci ha date oggi) ha portata la questione su di un terreno tutt'affatto diverso. Non si tratta più delle condizioni da richiedersi alle società che vogliono costituirsi, si tratta delle cauzioni che devono prestare le società e gli istituti di credito agrario in garanzia delle operazioni che intendono compiere, e specialmente per quella dell'emissione dei Buoni.

Io prego la Camera a volere attentamente considerare l'importanza della questione che dobbiamo ora risolvere.

Per quanto sia grande la buona volontà di coloro che, nell'occasione di questa legge, vogliono evitare la discussione dei principii generali che devono governare nel nostro paese l'emissione dei biglietti di Banca, egli è certo che il punto più importante noi lo abbiamo di già risoluto. Autorizzando le società di credito agrario ad accettare Buoni agrari al portatore pagabili a vista, i quali, sott'altro nome, non sono che veri e reali biglietti di Banca, abbiamo affermata la libertà e la pluralità delle Banche d'emissione. Questo principio già quasi attuato in pratica nella nostra Italia, ora che va ad inserirsi decisamente nella legislazione, non potrà a meno di estendersi anche agli istituti che si propongono di fare operazioni di Banca con le altre industrie e commercio, se pure sarà possibile mantenere una stretta distinzione fra essi e gli istituti di credito agrario. È questa cosa che io credo assai difficile, e forse neppur desiderabile, almeno per i minori centri di popolazione.

Avendo adottato il principio della libertà e pluralità delle Banche, noi dobbiamo oggi occuparci di stabilire le norme, le cautele, entro le quali questa libertà si deve svolgere.

Sarebbe inutile cercare di evitare questo quesito tentando di rimandarlo ad altra occasione, a meno che non si voglia sospendere la discussione della legge.

La questione si pone necessariamente dinanzi a noi; dobbiamo risolverla, volere o non volere, come abbiamo dovuto fare col principio fondamentale delle libertà e pluralità delle Banche, principio che pure si voleva riservato.

Il quesito che ci sta dinanzi è molto grave, poichè, se noi, colle cautele che verremo stabilendo, daremo un buon ordinamento all'amministrazione di queste Banche, costituiremo un edificio solido e sicuro che porterà grandi vantaggi alla nostra prosperità economica; che se invece non adatteremo cautele e norme sufficienti e bastevoli, correremo pericolo di creare dei castelli incantati, che poi come fantasmi svaniranno improvvisamente, gettando nella rovina gl'incauti che avranno ardito di salirne le scale.

L'America e la Scozia, questi due fari di quanti amano la libertà delle Banche, ci offrono nella loro storia i monumenti della duplice esperienza.

Mantenendo integralmente nei termini proposti l'articolo 3, pare che l'onorevole relatore voglia aderire a quel sistema di ordinamento delle Banche che, come ricordò l'onorevole Nisco, fu nel 1836 attuato a Berlino, nel 1838 stabilito nello Stato di Nuova-York, e nel 1863 in tutti gli Stati Uniti di America, colle Banche nazionali che voi tutti ben conoscete.

Io non credo che quel sistema sia il migliore; non credo che rappresenti l'ultima parola sull'ordinamento

del credito pubblico, soprattutto non credo che sia conveniente l'attuarlo oggi in Italia. Ad ogni modo, se fosse proposto nella sua interezza, esiterei forse a respingerlo, perchè, insieme a molti danni, ha pur anche dei vantaggi che sarebbe follia negare.

Le Banche nazionali d'America ricevono i biglietti che vogliono porre in circolazione dalle mani del Governo, contro depositi di rendita pubblica e sino alla concorrenza del 90 al 60 per cento del valore di Borsa, a seconda del minore o maggiore capitale di cui dispone ciascuna Banca, come esattamente disse l'onorevole Valerio.

Se alla Borsa si verifica un ribasso nella rendita, le società debbono o completare la garanzia, o restituire una parte dei Buoni che hanno ricevuto.

Quando una Banca si rifiutasse a cambiare in valuta legale i suoi biglietti che le vengono presentati, sarebbe obbligata a sospendere le sue operazioni, ed il Governo si assumerebbe egli stesso l'incarico di pagare i biglietti, realizzando i valori che tiene in deposito.

Vedete adunque che in America prevalse il sistema dell'intera, dell'assoluta garanzia materiale del biglietto di Banca; quasi quasi sono per dire che è lo Stato che si fa banchiere, che emette questi biglietti e li concede gratuitamente sotto forma d'anticipazione contro deposito di rendita pubblica.

Il progetto della Commissione è ben diverso: i Buoni che essa farebbe allestire e distribuire dal Governo non sono garantiti da un equivalente valore; il deposito da essa richiesto si limita ad un terzo del capitale sociale; non è neppure in diretta relazione colla quantità dei Buoni, i quali possono essere emessi in somma indeterminatamente maggiore di quella del capitale sociale. (*Movimenti del deputato Cordova*)

Mi pare che l'onorevole relatore faccia un cenno, e forse lui od alcun altro potrebbe oppormi che l'articolo 135 del Codice di commercio stabilisce che le società non possono emettere obbligazioni nè titoli al portatore per una somma maggiore del loro capitale nominale. Ma quando si volesse applicare questo articolo, crederei conveniente dichiararlo esplicitamente perchè, stando, se non al valore grammaticale del vocabolo, al senso in cui le parole *obbligazioni* e *titoli al portatore*, adoperate in quest'articolo, sono ricevute in commercio, dubito forte che in esse si possano ritenere compresi i biglietti o Buoni di Banca.

Signori, io non credo nè utile, nè conveniente, nè dignitoso pel Governo il farsi custode della garanzia di valori che circolano in mezzo alla popolazione, se questa garanzia è molto minore del loro ammontare.

Quando una società si presenta con un fondo di garanzia, è già troppo facile, specialmente nell'Italia nostra, ove quasi ogni parvenza pare persona, che le popolazioni riposino con fiducia nella lusinghiera cauzione, senza troppo calcolare in qual proporzione essa

sia colle operazioni della società. Non vogliate che il Governo avvalorò colla sua morale autorità i fantasmi perchè siano più facilmente creduti.

Molte frodi pur troppo abbiamo dovuto lamentare in Italia da società che abusarono del credito acquistato con larghe ed infide promesse.

Voi sapete che non pochi vollero far risalire al Governo la responsabilità di queste frodi, perchè, dicevano, il Governo si è assunto di vigilarle, ed ha lasciato che si commettessero in larghissima misura senza adottare alcun provvedimento.

Io non divido l'opinione di costoro, perchè so bene che il Governo non avrebbe modo di impedire questi abusi; ma mi pare impossibile che, poco tempo dopo che queste frodi si sono verificate, e che il pubblico si è lamentato della inefficace vigilanza, si deliberi di affidare al Governo la custodia di una garanzia insufficiente ed illusoria: già vi disse l'onorevole Valerio che in America questo sistema è stato adottato, non tanto quale misura economica, quanto come provvedimento finanziario.

Per vero, anche noi in Italia ci troviamo con una larga quantità di debito, se non pari, certo non molto inferiore, fatte le debite proporzioni, a quello che hanno dovuto incontrare gli Stati Uniti per superare la guerra che scoppiò nel loro seno. Ma questo vantaggio finanziario che l'America si è procacciato coll'adottare il sistema di cui poco fa vi ho tenuto parola, noi non lo potremmo ottenere. In America vi sono ingenti capitali impegnati nelle azioni di Banche numerosissime. Adottando questo sistema, e coordinandolo ad alcune condizioni accessorie, il Governo degli Stati Uniti costrinse le molte Banche che vi preesistevano a trasformarsi in Banche nazionali, e ad impegnare ed immobilizzare di tal modo una grossa quantità di titoli del debito pubblico.

Ma noi dove li troveremo questi grossi capitali da far investire nella rendita? Come vedete, la stessa misura non potrebbe portare da noi l'effetto che ha prodotto in America. Invece creerebbe nuove artificiali difficoltà alla costituzione delle società di credito agrario, e quindi ritarderebbe quel rinascimento della prosperità economica, nella quale, in fin dei conti, le finanze debbono trovare l'aiuto veramente efficace, quell'aiuto che non produrrà un sollievo temporaneo, ma che offrirà il modo di ristorarle completamente.

Voglio poi esporvi alcune altre obiezioni contro questo sistema americano, che così per metà si vorrebbe introdurre dalla Commissione.

Voi sapete quanto le questioni politiche influiscano sugli'interessi economici, e specialmente sopra quelli che sono collegati colle Banche. Non appena si minaccia una qualche conflagrazione politica, i clienti delle Banche corrono a ritirare i loro depositi; se poi si sa che una Banca è fortemente impegnata col Governo, che ha impiegata una larga quantità de' suoi capitali

in rendita pubblica, naturalmente i depositanti accorrono in maggior numero.

Accade quindi che le Banche che hanno i loro interessi economici molto impegnati col Governo sono soggette a maggiori domande di rimborso, mentre d'altra parte le loro sostanze essendo impiegate in rendita pubblica, siccome sotto la minaccia di conflagrazioni, il valore della rendita discende, si trovano diminuito il loro capitale nel momento appunto in cui devono adoperarlo per far fronte ai pressanti impegni.

E notate che questo pericolo dell'influenza della politica sugli interessi economici è specialmente grave per noi che abbiamo un debito giovane, per noi che nell'interno del nostro paese e nell'Europa, a cui siamo stretti per tanti interessi, abbiamo pendenti delle questioni che tengono sospesi ad un sottilissimo filo avvenimenti e conflitti che non potrebbero non reagire dannosamente sulle nostre condizioni economiche.

Le Banche agrarie modeste e locali, in compenso della mancanza d'altri vantaggi che ottengono solo grandiosi istituti, avrebbero quello di evitare quasi affatto il pericolo di queste influenze politiche, poichè desse colpiscono soprattutto i capi più alti. Ma se voi le obbligate ad impiegare una grossa somma dei loro capitali in rendita pubblica, ci togliete anche il beneficio proprio della loro natura casalinga.

Permettetemi un'altra considerazione. Col sistema americano una Banca che abbia 500,000 lire di capitale, facendo un deposito del valore di 250,000 lire, ne ritira 200,000 in Buoni; vedete quindi che mentre ha impiegato 250,000 lire nel suo capitale presso il Governo, essa poi non può disporre effettivamente che di una somma di 200,000 lire.

Ma ciò non basta. Dovendo la Banca pagare questi Buoni a vista, bisogna che tenga in cassa un fondo considerevole metallico, e questo fondo metallico non lo può ricavare dalla stessa quota di capitale che ha servito per avere i Buoni, perchè quello è depositato: ce ne vuole dunque un altro.

Vedete dunque che 500,000 lire impiegate nei Banchi agrari, col sistema americano, non possono produrre un effetto utile nelle operazioni di credito che soltanto per 400,000 lire. Nei paesi dove c'è molta ricchezza di capitale mobile, questo non produrrà danno; ma da noi che senza dubbio di capitali mobili non ne abbiamo gran dovizia, che anzi siamo pur troppo largamente tributari all'estero, io credo che non sarebbe certo promuovere l'istituzione delle Banche agrarie, l'obbligarle a correre entro tali strette.

(*Conversazioni.*)

Aggiungerò un'ultima osservazione a questo stesso oggetto relativa.

Una delle ordinarie operazioni di Banca è quella di anticipare, contro deposito di rendita, una data somma, che, per esempio, per la nostra Banca Nazio-

nale e per molti altri istituti, raggiunge i quattro quinti del valor reale.

Nell'articolo 2 la Commissione ci propone, e noi abbiamo sancito, che le società di credito agrario debbano astenersi assolutamente da queste operazioni per non correre il pericolo dell'alea che vi è connessa.

Approvando ora l'articolo 3 nei termini proposti dalla Commissione, contraddiremmo al principio stabilito nell'articolo 2.

Dopo aver negato la facoltà di impegnare il capitale sociale in operazioni sulla rendita sino a quattro quinti del valore di Borsa e per tre mesi, obbligheremo le società ad investire un terzo del capitale in rendita non per breve tempo, ma per sempre, costringendola a subire le perdite che pel variare del valore dei titoli eventualmente si verificassero.

La proposta della Commissione incontra tutti i danni e gli inconvenienti che ho enumerato, senza avere gli utili del sistema americano, perchè, non attuando la piena garanzia dei biglietti che vengono emessi, non ha quel grande vantaggio, che ha il sistema americano, di assicurare al portatore del biglietto, che anche nel caso di fallimento della Banca egli non perderebbe la somma corrispondente al biglietto che tiene in mano.

Credo io pure, o signori, necessario che, in aggiunta alle disposizioni del Codice di commercio, cautele speciali circondino gl'istituti di credito agrario.

Salvo alcune mutazioni di forma, accetto l'articolo 5 quale è proposto dalla Commissione, nel senso di obbligare gl'istituti a tenere un fondo metallico in cassa, corrispondente al terzo di tutti gli obblighi assunti pei pagamenti a vista.

Io vado più in là. Io voglio premunirmi non solo contro le oscillazioni ordinarie nelle domande di rimborso alle quali provvede quest'articolo 5, voglio premunirmi anche contro le oscillazioni straordinarie. Mi si permetta di spingere le mie considerazioni oltre il limite tracciato dall'articolo 3, poichè mi pare che tutti abbiano dovuto persuadersi che ora, in occasione dell'articolo 3, si tratta di stabilire quale è il sistema di cautele che vogliamo attuare, sistema che non è solo rinchiuso in un articolo, ma che si esplica in diversi.

Dunque io diceva che l'articolo 5 provvede soltanto alle oscillazioni ordinarie che si manifestano nelle domande di rimborso. Ma, oltre le oscillazioni ordinarie vi sono quelle straordinarie che si verificano al manifestarsi di una crisi metallica o commerciale. Se l'articolo 135 del Codice di commercio s'interpreta nel senso cui poco fa io accennava, la Commissione non stabilirebbe nessun limite certo all'emissione dei Buoni di Banca. Questi Buoni potrebbero raggiungere per una data società una somma affatto sproporzionata al capitale sociale; poichè comprando dell'oro e dell'ar-

gento e mettendolo nelle sue casse, la società acquisterebbe il diritto di emettere una tripla quantità di biglietti.

Io temo che l'avidità del lucro spinga alle troppo forti emissioni e che si moltiplichino le operazioni in guisa che, al verificarsi di una crisi, le Banche non possano padroneggiarle ed equilibrarle, come imperiosamente esigono le circostanze.

Le operazioni delle Banche, guardando ai mezzi da cui provengono, io credo che si possano distinguere in due grandi quote: quella che corrisponde al capitale proprio della società, e quella che trae il suo alimento dai depositi fatti presso la società.

Quando si manifesta una crisi, per tutto quel capitale che rappresenta le operazioni fatte coi danari dei suoi clienti, la Banca non è padrona di continuare o meno queste operazioni; essa non può mantenerle se non in quanto i depositanti lascino somme presso di lei; anzi può verificarsi il caso che i corrispondenti incassi siano inferiori alle richieste di rimborsi, e che quindi la società debba provvedere ad equilibrare la differenza col suo capitale, che è la sola sostanza di cui può liberamente disporre, sia per questo scopo, sia per non arrestare le sue operazioni.

Ora, se questo capitale rappresenta una parte considerevole delle sue operazioni, in allora la sua influenza compensatrice riesce sufficiente; ma se invece è grandemente inferiore ed affatto sproporzionato al complessivo ammontare delle operazioni della società, la sua influenza è troppo piccola ed insufficiente; esauriti i ripieghi, necessariamente le operazioni si arrestano, la Banca fallisce.

Per questo io trovo opportuno che si stabilisca all'emissione dei biglietti, che sono quelli che rappresentano le operazioni che direi più mobili delle Banche, un limite proporzionale al capitale sociale.

Ho già detto come si potesse forse credere che l'articolo 135 del Codice di commercio vi accennasse, ma ne dubito molto. D'altronde limitare l'emissione dei Buoni all'ammontare del capitale, credo che sarebbe una misura troppo ristretta; e poichè ho veduto in altri paesi oltrepassato senza danno questo limite in eque e moderate proporzioni, avuto riguardo alla natura di questi istituti, crederei che si potrebbero permettere le emissioni sino al doppio del capitale sociale.

Io vorrei anche sottoporre ad un'altra condizione quest'emissione dei Buoni agrari.

Essi possono portare un utile a vantaggio degli istituti solo in quanto, secondo i calcoli della probabilità, non occorra tenere in cassa tutta la somma ad essi corrispondente; d'altra parte questi calcoli, queste medie non si possono accettare se non si applicano sopra una scala abbastanza larga.

Una società che emette qualche migliaio di Buoni, bisogna che tenga sempre in cassa una somma eguale

pel rimborso di quelli che vengono o possono essere presentati al cambio; mentre invece basta una somma proporzionalmente minore, quando i Buoni siano emessi in una quantità considerevole.

Di più, non vorrei nello interesse degli istituti che essi si cimentassero a chiamare il giudizio del pubblico sopra il loro credito prima di essere ben solidi. Pertanto, senza impedire le altre operazioni, mentre stanno raccogliendo per così dire il loro capitale, ed acquistando la fiducia delle popolazioni in mezzo alle quali sorgono, vorrei non si permettesse l'emissione dei Buoni, se non hanno almeno raccolto la somma di 200,000 lire in conto del loro capitale.

Di un'ultima garanzia finalmente io desidererei circondare questi istituti, e questa sarebbe la pubblicità, che è la maggiore di tutte le garanzie negli ordini liberali, e, specialmente in materia di credito, il mezzo per il quale la libertà è moderatrice e freno a se stessa.

La pubblicità periodica e frequente riuscirebbe poi vantaggiosa specialmente agli istituti del credito agrario, perchè essi sono chiamati naturalmente a vivere nel mezzo dei loro clienti i quali ben facilmente si occuperanno di esaminare e controllare come vanno le cose.

Inoltre non è da temere per questa maniera d'istituti che si pubblicino movimenti delle operazioni e situazioni che non corrispondono alla realtà, poichè per la loro natura locale assai facilmente potrebbero simili frodi essere scoperte.

Ecco da quali cautele io vorrei circondati questi istituti agrari; io credo che di tal modo essi potranno riescire veramente vantaggiosi al paese assai più che non sospendendoli, come propone la Commissione, nelle voragini del nostro debito pubblico.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Nomina dei sette commissari d'inchiesta sopra le condizioni della Sardegna;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

Discussione dei progetti di legge:

3° Convalidazione di decreti relativi a maggiori spese sui bilanci dal 1860 al 1867;

4° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

5° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

6° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

7° Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze;

8° Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.